

n. 11798/2025 R.G.N.R.

n. 8080/2025 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI CUSTODIA CAUTELARE

- art. 292 c.p.p.-

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott.ssa Antonella Consiglio;
provvedendo sulla richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal P.M. presso la Procura
di Palermo nei confronti di:

INDAGATO

PIRITORE Filippo, nato ad Agrigento il 25 dicembre 1950,

sottoposto a indagini

per il delitto di cui all'art. 375, comma I lett. b) e III, c.p.,
*per avere, al fine di impedire, ostacolare e sviare le indagini del procedimento penale relativo all'omicidio del
Presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, avvenuto a Palermo il 6 gennaio 1980, richiesto dalla
Procura della Repubblica di Palermo di fornire informazioni in ordine al guanto di pelle marrone rinvenuto sulla
Fiat 127 utilizzata dagli assassini e risultante dal fascicolo dei rilievi tecnici del Gabinetto regionale di Polizia
scientifica - guanto da egli materialmente acquisito, al momento del ritrovamento, quale funzionario della
Squadra mobile di Palermo - affermato il falso e taciuto ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali veniva sentito.
In particolare, per avere riferito, contrariamente al vero:*
*-che il guanto, a suo dire affidato alla guardia di P.S. Di Natale appartenente alla Polizia Scientifica al fine di
consegnarlo al dott. Pietro Grasso, Sostituto Procuratore della Repubblica, titolare delle indagini, era poi
pervenuto, su disposizione di quest'ultimo, al Gabinetto regionale di Polizia scientifica di Palermo;*
*-che lo stesso Piritore lo aveva personalmente consegnato, con relativa attestazione, a tale Lauricella, altro
componente della Polizia scientifica di Palermo, per lo svolgimento di accertamenti tecnici che il magistrato
avrebbe poi dovuto disporre;*
*-che la Squadra mobile di Palermo era in possesso di una annotazione da cui risultava la circostanza di tale
consegna al Lauricella e che gliela aveva esibita il 15 gennaio 2020 in occasione di un verbale di sommarie
informazioni avente ad oggetto il riconoscimento delle firme apposte in calce alla relazione di servizio del 6
gennaio 1980 a firma di Armando De Chiara e a un appunto per la DIGOS, non datato.*

In Palermo, il 17 settembre 2024

Ne

OSSERVA

Premessa

Con richiesta pervenuta il 17 settembre 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha avanzato richiesta di applicazione di misure cautelare personale a carico di Piritore Filippo in ordine al delitto sopra rubricato.

Per una migliore intelligenza dei fatti, appare opportuno riportare di seguito gli elementi indiziari compendiati in seno alla richiesta di applicazione della misura cautelare, elementi che sono emersi, quanto alla contestazione della quale ci si occupa, a seguito dell'esame che il Pubblico Ministero ha condotto il 17 settembre 2024.

§ 1. L'omicidio di Piersanti Mattarella

La mattina del 6 gennaio 1980 Piersanti Mattarella, allora Presidente della Regione Siciliana, venne ucciso a colpi di arma da fuoco, a Palermo, nei pressi della sua abitazione di via Libertà, mentre, unitamente ai suoi familiari, stava per recarsi, come ogni domenica, presso la chiesa di San Francesco di Paola per assistere alla celebrazione della Santa Messa.

In particolare, intorno alle ore 12:45, l'Onorevole Mattarella si trovava a bordo della propria autovettura, al lato guida, insieme alla propria moglie, Irma Chiazzese, e alla loro figlia, Maria, in attesa che l'altro figlio della coppia, Bernardo, chiudesse il *garage* e prendesse posto, anch'egli, sulla macchina.

Improvvisamente si avvicinò loro un uomo che, dopo avere cercato invano di aprire lo sportello anteriore sinistro, esplose alcuni colpi verso il Presidente il quale cadde riverso sulla propria moglie, seduta accanto a lui.

A causa di un problema all'arma (verosimilmente l'inceppamento o l'esaurimento delle munizioni, circostanze non accertate non essendo l'arma mai stata rinvenuta), l'assassino raggiunse repentinamente una *Fiat 127* bianca, ferma nei pressi, ove un suo complice gli consegnò un'altra pistola; così, nel giro di pochi minuti, il *killer* si riavvicinò all'autovettura di Piersanti Mattarella esplodendogli contro ulteriori colpi, stavolta mortali, attraverso il finestrino posteriore destro.

Subito dopo, i due sconosciuti si dileguarono, facendo perdere le loro tracce, a bordo della *Fiat 127* che presto abbandonarono in una via limitrofa ove venne più tardi ritrovata dagli inquirenti. Nell'immediatezza, si apprese, secondo la descrizione offerta dalla signora Irma Chiazzese, che colui che aveva sparato contro il Presidente era un uomo che indossava una giacca a vento leggera con cappuccio di colore celeste chiaro (tipo *piumino* o *K-way*), dall'apparente età di 20-25 anni, alto circa 1,65/1,70 metri, con corporatura robusta, il viso rotondo, i capelli castano-chiari sul biondo, gli occhi piccoli e chiari, di carnagione rosea, senza barba né baffi e con una espressione particolare sul volto, definita come una sorta di *ghigno*.

Il delitto divenne poi oggetto del noto processo n. 8/91 R.G.C.Ass. – conclusosi in primo grado con la sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 9/95 R.S. del 12 aprile 1995 – sugli omicidi politici e cioè quelli in danno, oltre che del Presidente Mattarella, anche del Segretario generale

del Partito Comunista Italiano e componente della Camera dei Deputati Onorevole Pio La Torre e del Segretario provinciale della Democrazia Cristiana Michele Reina, personalità che avevano contribuito all'inaugurazione di un nuovo corso della politica regionale rivolto all'instaurazione di un costruttivo dialogo fra le diverse posizioni nonché alla rottura dei rapporti con *Cosa nostra*.

Al banco degli imputati sedevano, innanzitutto, quali mandanti, i componenti della *Commissione provinciale di Cosa nostra* dell'epoca – fra cui Salvatore Riina, Michele Greco e Francesco Madonia – nonché, per quanto riguarda il solo omicidio Mattarella, Giuseppe Valerio Fioravanti - *Giusva* - e Gilberto Cavallini, quali esecutori materiali, questi ultimi appartenenti invece ai *Nuclei Armati Rivoluzionari* (N.A.R.), movimento di estrema destra e di stampo terrorista che, dalla fine degli anni '70, si era reso autore di numerosi omicidi che avevano destabilizzato l'ordine democratico della Nazione.

Il processo si concluse il 12 aprile 1995 con la condanna degli *uomini d'onore* ma con l'assoluzione dei terroristi, conformemente alle richieste avanzate dallo stesso Ufficio del pubblico ministero; le statuizioni di condanna e quelle assolutorie vennero poi confermate in grado di appello.

Pertanto, l'identità degli esecutori materiali del delitto non risulta, ad oggi, giudiziariamente accertata.

*

Con riferimento alle ragioni dell'omicidio, la Corte d'Assise, a conclusione del citato processo, ritenne che l'Onorevole Piersanti Mattarella era una personalità politica di spicco a livello nazionale *“appartenente proprio alla Democrazia Cristiana, partito che avendo detenuto il potere in forma indiscussa, sia in sede comunale che regionale, era stato quello che maggiormente si era prestato a tale gioco di interessi, garantendo di fatto alla mafia, la possibilità di gestire, sostanzialmente in regime di monopolio, tutti i più importanti affari della vita economica siciliana, ivi compresi quelli relativi agli appalti delle opere pubbliche”*¹.

Egli, da Presidente della Regione, aveva però deciso di spezzare tali legami e di intraprendere una *“politica di rinnovamento, resa ancor più incisiva per i poteri di controllo che lo stesso aveva come Presidente e che, per primo nella storia della Regione, aveva esercitato anche nei confronti del Comune”*; fra le azioni più incisive da lui portate avanti e ricostruite nella sentenza, sono da annoverarsi le vicende relative all'Assessorato dei Lavori pubblici, all'emanazione della legge urbanistica regionale del 1978 e delle leggi sulla chiarezza e sulla trasparenza del bilancio regionale.

Inoltre, per i Giudici, per la prima volta, un Presidente della Regione aveva esercitato un forte controllo anche sul Comune di Palermo: ne fu testimonianza l'operato dell'Onorevole Mattarella sull'affidamento in appalto dei lavori, per circa sei miliardi di lire, per la realizzazione di sei edifici scolastici in diversi territori della città, oggetto di un bando emanato nell'aprile del 1979 che si era concluso con l'aggiudicazione a un gruppo di imprese collegate ai vertici di *Cosa nostra*; a tal proposito, la Corte d'Assise evidenziò che *“appare evidente come la presa di posizione del Presidente Mattarella per impedire l'aggiudicazione di appalti per sei*

¹ Sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Palermo il 12 aprile 1995, pag. 158



miliardi a un gruppo di imprese variamente collegate al vertice di Cosa Nostra, o addirittura espressione diretta di esso, doveva apparire intollerabile per tutta l'organizzazione".

Ed erano proprio questi i problemi che, secondo quanto accertato nel corso del processo, "travagliavano il Presidente Mattarella", ovverosia "le sue iniziative nel settore degli appalti, specie quelli del Comune di Palermo, e la sua contrapposizione a Vito Ciancimino", al cui rientro nel partito si era fermamente opposto "a tutti i costi, anche ricorrendo, come fece, senza evidentemente essere compreso, ai poteri del Ministro", con riferimento all'incontro che il Presidente ebbe con l'allora Ministro dell'Interno Virginio Rognoni, nell'ottobre 1979, al termine del quale egli manifestò forti timori per la propria incolumità.

Inoltre, il processo conclusosi con le citate sentenze ha accertato che la causa dell'omicidio del Presidente Piersanti Mattarella è da rinvenirsi anche nell'azione di profondo rinnovamento intrapresa, che esercitava sia spezzando il legame fra *Cosa nostra* e la politica sia – a livello nazionale – facendo "pulizia" all'interno della Democrazia Cristiana.

E in particolare nel 1976, all'interno della Democrazia Cristiana palermitana, si affermò una nuova corrente di maggioranza – di cui faceva appunto parte anche il Presidente Mattarella – aperta al confronto con il Partito Comunista Italiano, visione a cui si era fermamente opposto Vito Ciancimino, che era contrario a qualsiasi forma di partecipazione di quella sinistra all'azione di governo.

Proprio l'affermazione di questa nuova corrente aveva portato alla nomina, fra l'altro, di Michele Reina – ucciso solo dieci mesi prima, il 9 marzo 1979 – a Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana e ricalcava ciò che, in ambito nazionale, stava conducendo a una progressiva apertura di tale partito a quello Comunista.

Nel febbraio del 1980 si sarebbe infatti tenuto il Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, in relazione al quale "le previsioni più accreditate davano per certa una vittoria della sinistra del partito, della quale faceva parte lo stesso Mattarella"; intesa che "venne invece sconfitta da un accordo raggiunto all'ultimo minuto dalle altre componenti sulla base di un programma accentuatamente anticomunista, forse anche per la mancanza dell'apporto e del sostegno che a tale linea avrebbe potuto dare proprio il Presidente assassinato"².

Quando fu ucciso, l'Onorevole Mattarella era quindi un "uomo politico in piena ascesa, di cui si dava per scontata la rielezione alla Presidenza della Regione, forte di un prestigio personale che andava ben al di là del suo partito e della stessa Sicilia e per il quale già si pronosticava la nomina a Vicesegretario nazionale della Democrazia Cristiana".

In definitiva, così concluse la Corte d'Assise d'appello di Palermo³: "sia l' incisiva attività amministrativa del Mattarella, sia il notevole peso politico dal medesimo acquisito, sia, infine, il pregiudizio dal medesimo arrecato a centri di interesse extraistituzionali – ciascuno di essi causa sufficiente per decretarne la morte – hanno contribuito, confluendo verso un unico centro direzionale, politico, affaristico-mafioso, a causare la morte della vittima".

§ 2. Le nuove investigazioni

² Sentenza emessa il 12 aprile 1995, pag. 194

³ Sentenza n. 4/98 R.S. emessa il 17 febbraio 1998 dalla Corte D'Assise d'appello di Palermo nel p.p. 21/96 R.G.

Il 30 agosto 2017 la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo inoltrava a questo Ufficio un atto di impulso ai sensi dell'art. 371-bis c.p.p., menzionante la relazione redatta l'8 settembre 1989 dall'*Alto Commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa*, indicando alcune nuove possibili investigazioni da compiere sugli eventuali legami tra l'omicidio del Presidente Mattarella e le attività dei N.A.R. (Nuclei Armati Rivoluzionari), formazione riconducibile allo "*spontaneismo armato*" nata, come altre, dallo scioglimento di *Ordine Nuovo*⁴.

Invero, secondo alcune sentenze, la presenza dei N.A.R. in Sicilia risulta documentata fin dagli anni '60.

Ciò perché, tra l'altro, a Palermo risiedeva Pierluigi Concutelli, militante neofascista che, dalla metà degli anni '70, si unì alla lotta armata condotta da *Ordine Nuovo* e venne poi condannato per l'omicidio del Sostituto Procuratore romano Vittorio Occorsio, avvenuto a Roma il 10 luglio 1976 (il quale, in quel periodo, era impegnato nelle indagini sui gruppi terroristici di estrema destra fra cui, giustappunto, quella sul movimento politico *Ordine Nuovo*); il Concutelli venne tratto in arresto il 13 febbraio 1977 e l'11 ottobre 1979 trasferito nella Casa di reclusione di Palermo – Ucciardone.

Inoltre, in diversi processi svoltisi nei confronti di *Giusva Fioravanti*, è stato accertato che costui pianificò, unitamente ad altri terroristi *neri* del suo movimento, diversi progetti di evasione del Concutelli dal carcere palermitano e che, a tal fine, proprio nel gennaio del 1980, si recò a Palermo per incontrare Francesco Mangiameli, professore palermitano che, insieme al Concutelli, aveva partecipato ai movimenti politici da lui diretti e, in quanto referente siciliano dei N.A.R., avrebbe contribuito al progetto per farlo evadere. Il 9 settembre 1980 il Mangiameli venne poi ucciso a Roma dal medesimo Fioravanti e da altri membri dei N.A.R.⁵; il movente dell'omicidio, tuttavia, non venne accertato in modo certo e definitivo, sebbene sussistesse il sospetto che Mangiameli fosse a conoscenza della partecipazione dei N.A.R. all'omicidio Mattarella (come riferito da Cristiano Fioravanti) che, come detto, venne eseguito nello stesso periodo in cui *Giusva Fioravanti* e gli altri membri del gruppo organizzavano riunioni a Palermo, presso l'abitazione del medesimo Mangiameli.

Inoltre, nel corso del medesimo processo per il delitto Mattarella, vennero accertati "*in modo assolutamente certo e incontrastabile*" i rapporti fra *Cosa nostra* e i terroristi *neri* già prima del 1980 e continuativamente nel corso del tempo, circostanza peraltro già emersa (e parimenti accertata) nel corso dell'istruttoria, svoltasi dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, per la *Strage del Rapido 904* del 23 dicembre 1984, all'esito della quale *Pippo Calò* venne condannato all'ergastolo e ritenuto elemento di collegamento fra l'associazione mafiosa e gli ambienti eversivi di estrema destra, che si realizzavano per mezzo degli appartenenti alla Banda della Magliana, operativa a Roma ove il Calò risiedeva.

Rapporti questi che, peraltro, già sussistevano per il tramite di Stefano Bontate, per il quale inizialmente il Calò agiva.

A sua volta, il 15 gennaio 2018, la Procura Generale presso la Corte d'appello di Bologna trasmetteva a questo Ufficio l'atto di opposizione (e successiva memoria integrativa) presentato dall'*Associazione familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto*

⁴ Sentenza n. 4/22 R.S. emessa dalla Corte d'Assise di Bologna il 6 aprile 2022, definitiva, pagg. 352 e seguenti

⁵ Sentenza n. 57/86 R.S. emessa dalla Corte d'Assise di Roma il 16 luglio 1986, definitiva

1980, avverso la richiesta di archiviazione avanzata il 7 marzo 2017 dalla Procura della Repubblica di Bologna, poiché contenente taluni spunti di riflessione circa la possibile correlazione tra l'omicidio Mattarella e la strage di Bologna⁶. Inoltre, il 27 gennaio 2022 perveniva a questa stessa Procura un'annotazione con la quale la D.I.A. di Palermo prospettava una serie di spunti investigativi sul possibile ruolo, tra gli esecutori materiali dell'assassinio di Piersanti Mattarella, di appartenenti a *Cosa nostra*.

Questo Ufficio, previa iscrizione di un nuovo procedimento e riapertura di pregresse indagini, svolgeva gli accertamenti evidenziati nelle note suindicate e compiva autonomamente numerosissime altre investigazioni, tuttora in corso, sviluppando più filoni investigativi. Nell'avvio delle nuove indagini, veniva attribuita precipua rilevanza anche allo svolgimento di ulteriori accertamenti tecnici sul materiale rinvenuto all'epoca dell'omicidio e delle relative indagini nonché in occasione di altri omicidi potenzialmente correlati. Ed è proprio nell'ambito del contesto delle attività investigative di tipo tecnico (che hanno comportato, ovviamente, la preliminare acquisizione dei reperti da sottoporre ad analisi scientifiche) che si è realizzata la condotta per cui oggi si procede e che ha dato luogo, previo stralcio, all'iscrizione del procedimento nei confronti dell'odierno indagato.

In particolare, questa Procura ha posto in essere nuovi accertamenti, tra l'altro, sulle targhe della *Fiat 127* utilizzata dai *killer*, sui reperti balistici, sui frammenti papillari e su eventuali tracce genetiche, di cui appare opportuno illustrare, seppure sinteticamente, i relativi esiti al fine di meglio evidenziare il peculiare ambito in cui si colloca la condotta dell'odierno indagato che ha finito per incidere gravemente sul normale decorso delle investigazioni e proprio con riferimento al bene che avrebbe potuto permettere l'identificazione di almeno uno degli esecutori materiali del delitto.

§ 2.1. Le targhe

Sia nell'atto di impulso che in quello di opposizione all'archiviazione venivano poste in correlazione la targa falsificata apposta sulla *Fiat 127* (PA 546623) per realizzare l'assassinio del Presidente Mattarella con quella (PA 563091) rinvenuta, il 26 ottobre 1982, nel corso di una perquisizione eseguita a Torino, in via Monte Asolone, in un appartamento nella disponibilità del latitante Fabrizio Zani, esponente della destra eversiva e vicino a Giuseppe Valerio Fioravanti e a Gilberto Cavallini.

In particolare, secondo gli accertamenti dell'epoca, la targa originale della suddetta *Fiat 127*, cioè PA 536623, venne manomessa sostituendo il n. 53 con il n. 54; tale ultimo numero, il 54, proveniva invece dalla targa PA 540916, anch'essa oggetto di furto a Palermo durante la notte antecedente all'omicidio.

Inoltre, nell'appartamento di via Monte Asolone, tra le altre cose, si rinvenivano, come annotato nel verbale della perquisizione, "*due pezzi di targa di cui uno comprendente la sigla PA e uno contenente la sigla PA e il n. 563091*", nonché una confezione di pasta modellante "*DAS*".

⁶ Il relativo processo si è concluso con la condanna, fra gli altri, di Paolo Bellini per il delitto di strage e la sentenza n. 14/24 R.S. emessa l'8 luglio 2024 dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna è divenuta definitiva il 1 luglio 2025 con il rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione

In sostanza, la targa sequestrata a Torino presentava una sequenza numerica che comprendeva i numeri residui delle due targhe usate per comporre quella della *Fiat 127* (PA 546623) e cioè, rispettivamente, il numero 53 e i numeri 0916.

A fronte di tale sorprendente coincidenza, la D.N.A.A. invitava questo Ufficio a verificare se la targa rinvenuta nel covo di via Monte Asolone *“fosse una targa autentica ovvero una targa falsa assemblata con i pezzi residuati dal camuffamento effettuato sulla Fiat 127 utilizzata per l'omicidio Mattarella”* e se, nella targa utilizzata per l'omicidio, *“vi fossero tracce della pasta per modellare di marca DAS, materiale che consentiva di assemblare i diversi pezzi di targa”*.

Le indagini al riguardo prendevano avvio con la ricerca dei *“due pezzi di targa”* sequestrati a Torino che però, stando alle stesse indicazioni della D.N.A.A. nell'atto di impulso del 30 agosto 2017⁷ ma anche del R.O.S. dei Carabinieri nell'informativa dell'11 dicembre 2017⁸, sembravano essere stati distrutti in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Roma del 22 febbraio 1996 (che statuiva sul plico n. 110116 comprendente numerosi reperti, tutti autonomamente numerati, fra cui quello recante il n. 42, che conteneva i suddetti *pezzi di targa*), nonché di un successivo verbale di esecuzione del 15 giugno 2004 in cui si dava atto che, tra le altre cose, si era proceduto alla distruzione di *“due pezzi di targa”* non meglio specificati.

Sul punto si è accertato che:

- nel corposo verbale di sequestro⁹ di via Monte Asolone a Torino del 26 ottobre 1982, il reperto n. 42 venne così descritto: *“due pezzi di targa di cui uno comprendente la sigla PA e uno contenente la sigla PA e il n. 563091”*;
- tale reperto venne trasmesso a Roma nel 1983 insieme ad altri beni sequestrati nella stessa circostanza;
- il 2 novembre 1989, presso la Cancelleria della Corte d'Assise d'appello di Roma, in presenza fra l'altro del Giudice istruttore Gioacchino Natoli, si procedette all'apertura del corpo di reato n. 110116, al cui interno venne rinvenuto il reperto n. 42, *“costituito da due targhe automobilistiche”*, che venne *“preso in consegna dal G.I. dott. Natoli per essere acquisito al procedimento penale n. 1165/89 R.G.U.I. del Tribunale di Palermo”*¹⁰, cioè quello avente ad oggetto proprio l'omicidio del Presidente Mattarella, acquisizione effettuata poiché probabilmente, sin da allora, si considerò quella peculiare coincidenza numerica;
- su tale targa non risulta che, a Palermo, vennero eseguiti successivi accertamenti merceologici (verosimilmente perché, anche a quel tempo, come meglio si dirà più avanti, non vennero riscontrate anomalie);
- negli atti del procedimento non si è rinvenuto alcun verbale di restituzione del reperto a Roma, lasciando così desumere che esso fosse rimasto a Palermo e che, dunque, non fosse andato distrutto;
- in effetti, dopo una serie di ulteriori verifiche, è stato possibile rinvenire il reperto presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale di Palermo;

⁷ Nota n. 27530/2017/PN prot. del 30 agosto 2017, a firma del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

⁸ Annotazione n. 98/7 prot. dell'11 dicembre 2017 redatta dal R.O.S. Carabinieri – Reparto Anticrimine di Palermo.

⁹ Allegato n. 4 alla nota n. 98/7 prot. dell'11 dicembre 2017 redatta dal R.O.S. Carabinieri.

¹⁰ Verbale di consegna del 2 novembre 1989, in atti.

- quanto qui rinvenuto corrisponde esattamente a quanto descritto nel verbale di perquisizione trattandosi effettivamente e chiaramente di *“due pezzi di targa di cui uno comprendente la sigla PA e uno contenente la sigla PA e il n. 563091”*, cioè la sigla PA e una targa intera PA 563091;
- se ne ricava che, con il provvedimento del 15 giugno 2004, vennero distrutti tutti i reperti (tra cui altre targhe pure sequestrate nel medesimo covo) facenti parte del plico n. 110116 ad eccezione di quello recante il n. 42 che, essendo stato trasmesso al Tribunale di Palermo e acquisito al procedimento penale relativo all'omicidio del Presidente, rimase regolarmente custodito agli atti.

Una volta recuperati i *“due pezzi di targa”* sequestrati in via Monte Asolone a Torino, la targa intera PA 563091 è apparsa *ictu oculi* integra (cioè, non formata da spezzoni incollati tra loro), circostanza questa che, verosimilmente, non suggerì, ai tempi della sua originaria acquisizione, il compimento di ulteriori approfondimenti che, tuttavia, sono stati egualmente disposti nell'ambito del presente procedimento.

Si è quindi accertato che:

- secondo la consulenza tecnica del 12 ottobre 2020, redatta dal dott. Carmelo Calzetta, le targhe analizzate (il pezzo riportante la sigla PA e la targa intera PA 563091) non presentano *“punti di discontinuità, né lesioni, né fratture”*, né *“segni di alterazione e/o contraffazione”* e pertanto sono costituite da una *“unica, integra e continua lastra di materiale plastico non proveniente da assemblaggio mediante collanti o altro tipo di adesivo di pezzi originariamente distinti da altri esemplari di targhe”*;
- sempre secondo tale consulenza e quella successiva del 7 settembre 2022, pure a firma del dott. Calzetta, esse sono molto verosimilmente *originali*, con l'ulteriore precisazione che le targhe automobilistiche di cui al D.M. del 7 giugno 1974 (come appunto quelle oggetto di accertamento) non avevano sofisticati sistemi di sicurezza volti a impedirne la falsificazione e che, pertanto, il giudizio di compatibilità si basa necessariamente su due segni identificativi: il sigillo della Repubblica Italiana e il logo dell'Istituto poligrafico dello Stato; segni questi compatibili con quelli delle targhe originali e che comunque non avrebbero potuto essere riprodotti fedelmente neanche da una specifica apparecchiatura per la falsificazione di targhe automobilistiche;
- alla data del sequestro del 26 ottobre 1982 a Torino, l'unico autoveicolo recante la targa *“PA 563091”* era stato immatricolato il 3 marzo 1980 (cioè, in data successiva al delitto Mattarella) e apparteneva a tale Rosalia Lombardo, coniugata con Antonino Bologna, che aveva denunciato il furto di entrambe le targhe della vettura, a Palermo, il 24 marzo 1982.

Con riferimento alla targa apposta sulla *Fiat 127*, quest'Ufficio ha poi proceduto a verificare se i due pezzi da cui era composta (54 - 6623) fossero stati assemblati utilizzando la pasta modellante *DAS*, anch'essa ritrovata nel covo di via Monte Asolone.

Con relazione del 13 gennaio 2022, il Gabinetto regionale di Polizia scientifica rappresentava che i pezzi di targa assemblati e apposti sulla *Fiat 127* utilizzata per l'omicidio Mattarella riportavano alcuni residui di una sostanza di colore marrone riconducibile a colla e di cartoncino grigio evidentemente posizionato sulla parte posteriore al fine di realizzare il *collage*.

In nessuno dei reperti è stata rilevata la *“presenza di agglomerati di sostanza solida potenzialmente riconducibili a DAS”*.

§ 2.2. Le armi

Questo Ufficio, come anticipato, ha poi proceduto ad accertamenti ulteriori rispetto sia a quelli sollecitati dalla D.N.A.A. sia a quelli desumibili dagli atti trasmessi dalla Procura Generale della Corte d'appello di Bologna, tra i quali vanno annoverate le analisi balistiche.

Va quindi premesso che, per l'omicidio del Presidente Mattarella, furono utilizzate due armi: quattro colpi furono sparati da un *revolver* calibro 38 *Special* o 357 *Magnum*, a sei righe sinistrorse, con ampiezza dei solchi di 1,5 mm, di classe compatibili con la marca *Colt*; altri quattro colpi vennero esplosi con un *revolver* calibro 38 o 357 *Magnum* a otto righe destrorse e ampiezza dei solchi pari a 1,6 mm.

Su delega di questa Procura, il R.O.S. dei Carabinieri svolgeva una ricognizione, poi compendiata nella nota del 19 settembre 2018¹¹, sugli omicidi per i quali erano stati condannati soggetti appartenenti ai N.A.R. e che erano stati commessi con armi compatibili con quelle utilizzate per l'omicidio del Presidente Mattarella.

Tra i casi di possibile verosimiglianza, si individuavano inizialmente l'omicidio del dottor Mario Amato, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, avvenuto a Roma il 23 giugno 1980 e per il quale erano stati condannati, in via definitiva, tra gli altri, *Giusva* Fioravanti e Gilberto Cavallini, e quello della guardia giurata Erminio Carloni, ucciso a Milano il 18 novembre 1982.

Si procedeva pertanto a una consistente attività di comparazione fra i bossoli rinvenuti in occasione del delitto del 6 gennaio 1980 e i reperti balistici riguardanti tali altri omicidi, attività i cui esiti sono stati riportati nella relazione del 31 maggio 2019 del R.I.S. dei Carabinieri di Roma¹².

Ebbene, mentre le comparazioni fra i proiettili relativi all'omicidio Mattarella e quelli che attinsero la guardia giurata Carloni hanno prodotto un esito certo – ma negativo – non essendo stata individuata alcuna correlazione balistica, quelle riguardanti l'omicidio del dottor Amato si sono concluse con un esito di “*generica compatibilità*”.

In particolare, i proiettili che attinsero il Presidente Mattarella sono stati comparati con quelli esplosi dal *revolver*, calibro 38 *Special*, marca *Colt Cobra*, sequestrato il 5 agosto 1982 presso il covo dei N.A.R. di via Nemea a Roma.

Va qui chiarito che, in occasione dell'uccisione del magistrato, si rinvenne un proiettile esploso da un *revolver* classe *Colt* e che, più tardi, il collaboratore di giustizia Walter Sordi dichiarò che l'arma utilizzata per l'omicidio del giudice era proprio la *Colt Cobra* sequestrata in via Nemea a Roma.

Sul punto, la Corte di Assise di Bologna dispose una perizia balistica per verificare, appunto, la compatibilità tra il proiettile sottoposto a sequestro e la *Colt Cobra*; tale accertamento concluse solo per l'esistenza di “*punti di collimazione positiva*” ma non giunse ad alcuna certezza dato lo stato di cattiva conservazione del predetto proiettile.

Inoltre, in tale stessa occasione, si accertava che la *Colt Cobra* sequestrata in via Nemea presentava un difetto meccanico nel congegno di scatto e nel tamburo che ne poteva determinare l'inceppamento, come anche rappresentato dal R.O.S. nell'annotazione del 1 giugno 2019, che riportava appunto gli esiti della “*perizia Cavenago*” del 12 gennaio 1983¹³.

¹¹ Annotazione n. 405/6 prot. del 19 settembre 2018 redatta dal R.O.S. Carabinieri – Reparto Antiterrorismo.

¹² Annotazione n. 82/8 prot. del 31 maggio 2019 del R.I.S. Carabinieri di Roma.

¹³ Annotazione n. 405/8-12 prot. del 1 giugno 2019 del R.O.S. Carabinieri – Reparto Antiterrorismo

Orbene, come si legge nella citata relazione del 31 maggio 2019 del R.I.S. dei Carabinieri di Roma (delegato da questo Ufficio a verificare, come detto, se i proiettili che avevano attinto il Presidente Mattarella potessero essere stati esplosi dalla suddetta *Colt Cobra*), fra l'arma sequestrata presso il covo di via Nemea e quella utilizzata per l'omicidio del Presidente Mattarella, sussiste una "*generica compatibilità*" giacché i proiettili rinvenuti in occasione di tale delitto erano caratterizzati da sei rigature sinistrorse, con solco ampio mediamente 1,5 mm, e la canna di quell'arma è solcata internamente da sei rigature sinistrorse e analoghe ampiezze di rigatura.

Tuttavia, il R.I.S. concludeva rappresentando che "*i contrassegni identificativi del migliore proiettile in reperto, sul quale si poteva tentare di svolgere l'indagine balistica comparativa, sono stati irrimediabilmente compromessi a causa del notevole lasso di tempo trascorso, che ha ingenerato naturali processi ossidativi del piombo nudo*" e che, pertanto, non è possibile acquisire elementi valutativi per stabilire se il reperto fosse stato sparato o meno dal revolver *Colt Cobra* sequestrato nel covo romano di via Nemea.

In definitiva, la perizia non ha né accertato né escluso l'identità dell'arma utilizzata per la commissione dei due delitti, quello dell'Onorevole Mattarella e, verosimilmente, quello del dottor Amato, né che, comunque, i proiettili esplosi contro il Presidente della Regione Siciliana provenissero dalla *Colt Cobra* sequestrata a Roma (indipendentemente se questa fosse stata l'arma usata per l'uccisione del giudice).

Ancora, con successiva relazione del 29 aprile 2020¹⁴, il R.I.S. dei Carabinieri rassegnava l'esito di ulteriori comparazioni balistiche fra le caratteristiche dei proiettili relativi all'omicidio Mattarella e quelle del revolver *Colt Cobra*, modello *Detective*, calibro 38 *Special*, arma utilizzata da appartenenti ai N.A.R. per commettere l'omicidio di Antonio Leandri a Roma, il 17 dicembre 1979.

Il R.I.S. concludeva per l'esistenza di una "*compatibilità solo per caratteristiche di classe*" fra tale *Detective* e l'arma da cui furono esplosi i proiettili che colpirono l'Onorevole Mattarella ma che, anche in questo caso, in ragione del deterioramento dovuto all'eccessivo decorso del tempo e alla naturale ossidazione del piombo, non era più possibile effettuare le comparazioni balistiche fra detti proiettili e quelli ottenuti dai cosiddetti "test di sparo" dall'arma.

Tenuto conto dell'ormai irrimediabile deterioramento dei proiettili che uccisero il Presidente Mattarella e della conseguente impossibilità di effettuare comparazioni balistiche, il 13 ottobre 2020 quest'Ufficio conferiva un ulteriore incarico di consulenza tecnica, in forma collegiale e congiunta tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, per svolgere una comparazione tra le fotografie dei proiettili, allegate alle diverse perizie balistiche svolte nel corso del processo per l'omicidio Mattarella, e i proiettili "di prova" esplosi dall'arma *Colt Cobra* sequestrata in via Nemea a Roma.

Con relazione del 12 novembre 2020, i consulenti tecnici, dei Carabinieri e della Polizia di Stato,¹⁵ rappresentavano che le fotografie originali dell'epoca ritraevano solo alcune porzioni

¹⁴ Annotazione n. 82/15 prot. del 29 aprile 2020 del R.I.S. Carabinieri di Roma

¹⁵ Relazione di consulenza tecnica balistica redatta dal Ten. Col. Paolo Fratini, Comandante Sezione Balistica R.I.S. di Roma e dal dott. Daniele D'Ercole, Direttore Sezione indagini balistiche del Servizio Polizia scientifica di Roma.

di rigatura usate per le dimostrazioni di identità balistica ma non documentavano le intere rigature utili per addivenire a un giudizio attendibile; pertanto, concludevano che *“non è stato possibile accertare o escludere che i proiettili con rigature sinistrorse, repertati a seguito dell'omicidio dell'Onorevole Piersanti Mattarella, provengano dal revolver Colt Cobra calibro 38 Special in giudiziale sequestro”*.

§ 2.3. Gli accertamenti papillari

Nel tentativo di individuare ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell'omicidio del Presidente Mattarella, il 14 febbraio 2018 venivano delegati al Gabinetto regionale della polizia scientifica di Palermo accertamenti tecnici sul frammento di impronta papillare rinvenuta nella parte interna dello sportello sinistro (quindi lato guidatore) della *Fiat 127* utilizzata per commettere l'omicidio e oggetto di rilievi tecnici il 6 gennaio 1980¹⁶, previa acquisizione del rilievo originale, ancora conservato agli atti del procedimento, costituito da un *“adesivo gommato nero, con impresso il frammento papillare di origine digitale già a suo tempo giudicato non utile per le comparazioni dattiloscopiche”*.

Con relazione trasmessa il 5 aprile 2018, il Gabinetto regionale rappresentava che, nonostante l'impiego di nuove attrezzature tecniche e di moderni *software* per l'elaborazione di immagini, il frammento non presentava i *“canonici sedici punti caratteristici che assicurano una eventuale identificazione certa”*.

Tuttavia, la stessa Polizia scientifica evidenziava che lo stesso frammento sarebbe stato utile per effettuare comparazioni *“per esclusione”* o per confronti diretti con impronte digitali di soggetti noti *“a condizione che esse siano assunte in maniera da evidenziare la parte marginale superiore dell'impronta digitale”*.

Pertanto, sono state effettuate comparazioni *“per esclusione”* con le impronte di Isidoro Fulvo (proprietario della *Fiat 127*) e dei suoi familiari, impronte pure ancora conservate agli atti del procedimento; tale accertamento ha restituito un risultato negativo, nel senso che è *“improbabile”* che quell'impronta sia a loro riconducibile.

Con successiva relazione del 7 settembre 2022, il Gabinetto regionale di Polizia scientifica – ribadendo che *“la quantità di elementi caratteristici di secondo livello (minuzie) è assolutamente insufficiente per pervenire a un giudizio di identità basato sul raggiungimento di una soglia quantitativa minima (16 minuzie)”* e che *“la valutazione degli elementi di primo e secondo livello presenti nel frammento non consente neanche di esprimere un giudizio di tipo olistico, basato sulla corrispondenza degli elementi individuati e sull'assenza di dissomiglianze”* – precisava alcuni aspetti della comparazione *“per esclusione”*.

Questa, infatti, richiede necessariamente la *“verifica di almeno una differenza di sicura origine morfologica nei due termini di paragone, che possa consentire l'espressione del giudizio di non identità”* e l'individuazione di *“almeno alcune caratteristiche di primo e/o secondo livello idonee a effettuare una scrematura dei termini di paragone”*.

¹⁶ Pag. 4 del fascicolo dei rilievi tecnici redatto dal Gabinetto di Polizia scientifica della Questura di Palermo il 6 gennaio 1980

Il frammento papillare in esame, secondo quanto rappresentato, non presenta i principali elementi identificativi di primo livello e reca un numero poco significativo di elementi di secondo livello.

In sostanza, l'impronta evidenziata, per le sue caratteristiche, non consente nemmeno di svolgere una valida comparazione "per esclusione".

Tuttavia, sono state comunque effettuate comparazioni "per esclusione" con le impronte, registrate nelle banche dati, di soggetti che avrebbero potuto svolgere un ruolo nel delitto che ci occupa nonché, nuovamente, con quelle di Isidoro Fulvo e dei suoi familiari.

La Polizia scientifica¹⁷ concludeva che tali comparazioni non hanno però consentito di giungere a un risultato "affidabile" in ragione della "insufficiente qualità del tracciato papillare del frammento", della "assenza degli elementi caratteristici di primo livello" e del "numero poco significativo minuzie rilevabili", motivi questi che non permettono di individuare una "sicura difformità morfologica, che è alla base del giudizio di non identità".

Pertanto, neanche gli ulteriori e approfonditi accertamenti delegati hanno consentito di acquisire un "concludente giudizio di esclusione" in ragione della inidoneità del frammento papillare.

§ 2.4. Gli accertamenti genetici

Sono stati delegati accertamenti tecnici, innanzitutto, al fine di verificare se, sui frammenti di vetro che erano stati ritrovati sul luogo dell'omicidio, fosse possibile rilevare residui biologici dell'assassino; tali frammenti, in particolare, erano stati consegnati a questo Ufficio da Vito La Colla, soggetto appassionato di cronaca nera che, all'epoca, li raccolse per collezionismo e che, nel giugno del 2020, decise di consegnarli alla Polizia giudiziaria ritenendoli forse utili per le investigazioni sull'omicidio.

Con nota del 19 dicembre 2022, il Gabinetto regionale di Polizia scientifica ha comunicato che tale ricerca è "assolutamente inutile e priva di qualsiasi riscontro tecnico scientifico" in ragione della dinamica dell'omicidio giacché, "dal punto di vista balistico, la forza del proiettile sparato dall'arma va dall'esterno all'interno dell'autovettura e tendenzialmente porta i frammenti di vetro all'interno dell'abitacolo e non all'esterno" e i frammenti vengono allontanati da colui che spara in ragione della forza dei gas prodotti dall'arma.

Inoltre, il vetro di cui erano fatte le autovetture dell'epoca era già del tipo "temperato" per evitarne la frammentazione e che quindi, in occasione di eventuali sinistri, questo potesse ferire i soggetti coinvolti e, pertanto, è altamente improbabile che tali frammenti abbiano potuto attingere il corpo dell'assassino e possano quindi recare residui biologici dello stesso.

Ancora, con nota del 13 maggio 2025¹⁸, il Gabinetto regionale di Polizia scientifica per la Sicilia occidentale di Palermo ha rappresentato a questo Ufficio la possibilità di svolgere accertamenti tecnici sul citato supporto adesivo con il quale, il 6 gennaio 1980, la Polizia scientifica asportò un frammento dattiloscopico dalla Fiat 127 utilizzata dagli autori dell'omicidio, supporto inserito nel già indicato fascicolo dei rilievi tecnici redatto dalla medesima Polizia scientifica e

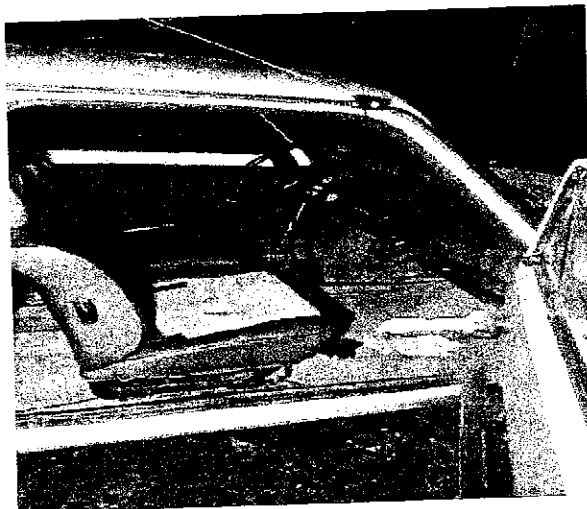
¹⁷ Relazione tecnica dattiloscopica del 7 settembre 2022

¹⁸ Nota n. 4973 prot. del 13 maggio 2025 del Gabinetto regionale di Polizia scientifica per la Sicilia occidentale di Palermo.

depositato agli atti del procedimento penale n. 8/91 R.G. C.Ass.; accertamenti questi aventi ad oggetto la verifica dell'eventuale presenza di materiale biologico dal quale estrarre tracce di D.N.A. e l'isolamento di un profilo genetico utile per le successive comparazioni. Pertanto, previa acquisizione agli atti del presente procedimento del predetto *fascicolo*, questo Ufficio ha disposto il compimento di accertamenti tecnici di natura irripetibile che, tuttavia, sono stati sospesi essendo intervenuta la riserva di incidente probatorio; il giudice per le indagini preliminari, poi, con ordinanza del 25 giugno 2025, ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 392 c.p.p., affidando l'incarico ai periti le cui attività sono tuttora in corso.

§ 3. Il guanto di pelle marrone

Nella ricerca del materiale utile alle nuove investigazioni di tipo tecnico, si è avuto modo di accertare (ulteriormente) che le indagini dell'epoca furono gravemente inquinate e compromesse dall'opera di appartenenti alle Istituzioni che, all'evidente fine di impedire l'identificazione degli autori dell'omicidio del Presidente Mattarella, sottrassero dal compendio probatorio un importantissimo reperto, facendone disperdere definitivamente le tracce. Ci si riferisce, in particolare, al guanto di pelle marrone, dimenticato dall'assassino a bordo della *Fiat 127*, e ritratto in una delle fotografie del fascicolo dei rilievi tecnici¹⁹ compiuti quello stesso 6 gennaio 1980 dal Gabinetto regionale di Polizia scientifica di Palermo nel corso del sopralluogo svolto nell'immediatezza del ritrovamento dell'autovettura usata dai *killer* e sottratta, il giorno precedente, al suo proprietario Isidoro Fulvo.



Orbene, nel tentativo di svolgere, grazie al progresso tecnologico, accertamenti scientifici più avanzati per l'estrazione di eventuale materiale biologico e di impronte digitali, questo Ufficio, dopo la visione della foto sopra riportata, cercava di acquisire materialmente quel guanto.

Tuttavia, le accurate, numerose e ripetute ricerche svolte – dal personale di questo Ufficio, della Squadra Mobile di Palermo e della D.I.A. – presso l'Ufficio corpi di reato della Procura e del Tribunale di Palermo, il Gabinetto regionale di polizia scientifica di Palermo, l'Istituto di medicina legale, gli uffici della Squadra mobile e quelli del Servizio di polizia scientifica presso

¹⁹ Relazione del Gabinetto regionale di Polizia scientifica relativa ai rilievi tecnici eseguiti il 6 gennaio 1980, a firma dei Marescialli di P.S. in servizio presso il locale Gabinetto di Regionale di Polizia Scientifica Botti Giuseppe, Azzolina Gaetano e D'Angelo Michele.

la Direzione centrale anticrimine del Dipartimento di pubblica sicurezza a Roma, hanno tuttavia dato esito negativo²⁰.

E non solo non è stato rinvenuto il guanto, ma nemmeno alcuna sua traccia documentale (ulteriore rispetto alla citata relazione della Polizia scientifica) se non una nota dattiloscritta (doc. n. 614523), agli atti del procedimento penale n. 8/91 R.G.C.Ass., priva di intestazione, data e firma, contenente la mera elencazione degli oggetti rinvenuti all'interno sia della *Fiat 132* dell'Onorevole Mattarella sia della *Fiat 127* targata PA536623, in cui si fa menzione del *"guanto di mano destra, in pelle di colore scuro marrone antistante al sedile anteriore destro"*; nota questa inserita tra le pagine del *"Processo verbale di descrizione e di identificazione di cadavere"* del 6 gennaio 1980 (doc. n. 614527), a firma del dott. Grasso, del Prof. Paolo Giaccone e del dott. Alfonso Verde, dal quale si evince che: *"Il S. Procuratore, ritenute giustificate le richieste, autorizzava gli esami anzidetti ed affidava ai Periti i reperti balistici, di autopsia (5 proiettili) e di visita esterna (un proiettile), mentre si riserva di disporre la consegna ai Periti degli indumenti della vittima"*.

Di conseguenza, si è cercato di ricostruire le vicende che hanno potuto interessare il guanto e determinarne le sorti²¹.

Innanzitutto si è considerata la suddetta relazione del Gabinetto di polizia scientifica relativa al sopralluogo svolto sulla *Fiat 127* da cui emerge che, all'interno di tale autovettura, vennero ritrovati un pantalone di colore verde, un bottone nero, due frammenti del quotidiano *l'Ora* e un *"guanto di mano destra, in pelle di colore scuro marrone antistante al sedile anteriore destro"*²² e in cui si legge, inoltre, che tale materiale doveva essere *"repertato a cura del personale dell'Ufficio richiedente presente al sopralluogo"*, cioè la Squadra mobile di Palermo. Invero, al sopralluogo, come risulta dalla lettura congiunta della relazione di rilievi tecnici e dalla relazione di servizio (di cui si dirà) a firma di Armando De Chiara, capo pattuglia della *Volante Oreto*, erano presenti, oltre a quest'ultimo, Giuseppe Botti, Gaetano Azzolina e Michele D'Angelo, tutti foto-segnalatori del Gabinetto regionale di Polizia scientifica, nonché Girolamo Di Fazio e l'odierno indagato Filippo Piritore, all'epoca funzionari in servizio presso la Squadra mobile di Palermo.

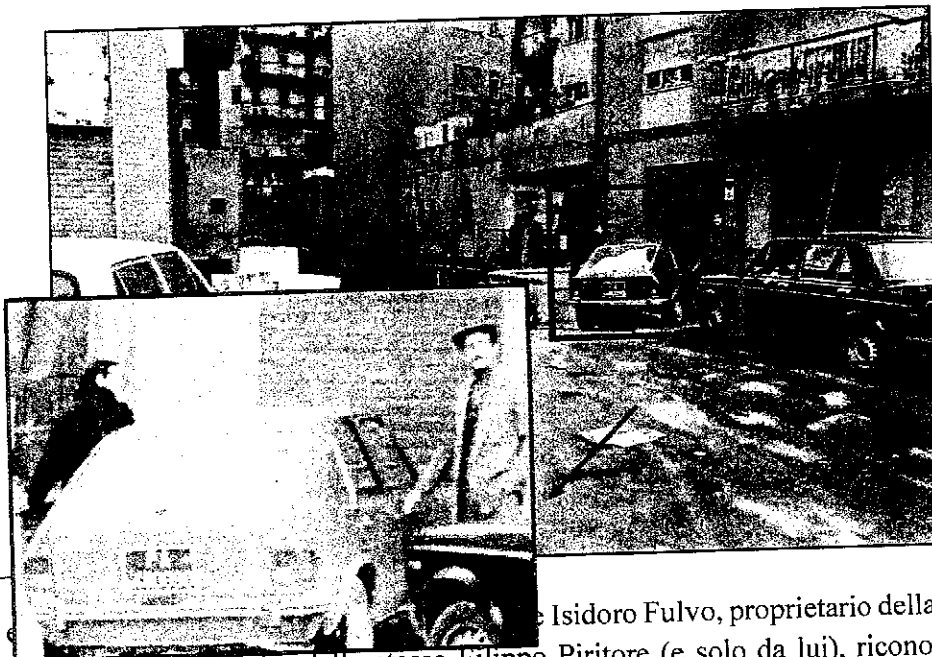
La presenza del Piritore e del Di Fazio, peraltro, risulta in modo certo da una fotografia scattata dalla Polizia scientifica che ritrae i due sul luogo ove fu abbandonata la *127*, in procinto di salire sull'auto di servizio *Alfasud*, all'epoca effettivamente in uso alla Squadra mobile; del resto il Di Fazio, al quale, in data 25 novembre 2024, è stata esibita tale fotografia, ha riconosciuto senza alcun dubbio sé stesso nel soggetto posto sul lato destro dell'autovettura e il Piritore nel soggetto posto vicino al lato guida²³.

²⁰ Nota n. 20406 prot. del 18 ottobre 2024 redatta dal Servizio di Polizia scientifica di Roma, nota n. 7620 prot. del 3 giugno 2024 redatta dalla D.I.A. di Palermo, note del 5 dicembre 2019 e dell'8 settembre 2022 redatte dalla Squadra mobile di Palermo.

²¹ Annotazione n. 11503 prot. del 26 agosto 2025 redatta dalla D.I.A. -- Centro operativo di Palermo

²² Relazione del Gabinetto regionale di Polizia scientifica relativa ai rilievi tecnici eseguiti il 6 gennaio 1980, a firma dei Marescialli di P.S. in servizio presso il locale Gabinetto di Regionale di Polizia Scientifica Botti Giuseppe, Azzolina Gaetano e D'Angelo Michele.

²³ Verbale di sommarie informazioni testimoniali del 26 novembre 2024.

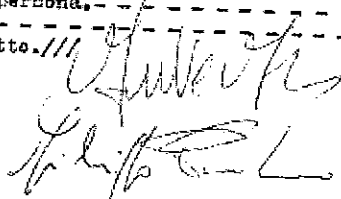


È altresì *e Isidoro Fulvo, proprietario della Fiat 127, già il 7 gennaio 1980²⁴, sentito dallo stesso Filippo Piritore (e solo da lui), riconobbe come propri tutti gli oggetti ritrovati sulla sua macchina eccetto il guanto ("riconosco in questi uffici il pantalone che mi avete mostrato, riconoscendolo come di mia proprietà, riconosco altresì un bottone nero per lutto pure di mia pertinenza. Nulla so dire circa il guanto di pelle di colore marrone, che è stato rinvenuto all'interno della mia autovettura"):*

²⁴ Verbale di sommarie informazioni testimoniali del 7 gennaio 1980, senza orario.

QUESTURA DI PALERMO
SQUADRA MOBILE

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALE

L'anno 1980, addì 7 del mese di Gennaio, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Palermo.-----
Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.S. addetti al predetto Ufficio è presente il sig. FULVO Isidoro di Carmelo e di D'Amico Carmela, nato a S. Giovanni Gemini (AG) il 31/4/1938, qui residente in Via Pecori Girar di n°41, venditore ambulante di abbigliamento, il quale opportunamente interrogato in merito al furto della Fiat-127 targata PA-536623 di proprietà del figlio Rosario, nato a Palermo il 18/4/1960, dichiara quanto appresso:-----
Alle ore 19,00 circa del sabato 5 u.s. ho parchato la mia 127 targata PA-536623 innanzi al negozio di abbigliamento del mio amico AMIRATA Michele sito in Via Maggiore Toselli n°21 ho accostato la macchina sulla destra ed unitamente a mio genero GIARDINA Calogero e mio nipotino giovani di anni 2 sono entrato nel predetto negozio. Dopo aver scambiato qualche parola col mio amico AMIRATA, sono uscito per recarmi dal carpezziera di fronte per acquistare della carne, mi sono intrattenuto all'interno della carpezziera per circa 10 minuti unitamente a mio genero e al mio amico AMIRATA, quando sono uscito ho avuto la sgradita sorpresa che la mia auto non si trovava più sul posto ove io precedentemente l'avevo parchata. Dopo qualche minuto, mi sono portato presso il 2° Distretto di Polizia per sporgere denuncia.-----
A.D.R.-Quando ho lasciato la mia auto davanti il negozio di abbigliamento di Via Maggiore Toselli, avevo lasciato inserito nel quadro di accensione le chiavi e lasciato gli sportelli aperti.-----
A.D.R.-All'interno della mia auto si trovava il foglio provvisorio di via-la polizza di assicurazione due paia di pantaloni di cui uno tessuto jeans taglia 46-48 ed altro pantalone di colore verde marcia taglia 46 di tessuto in lana, che io commercio, inoltre vi era pure un libretto di circolazione di un vespa a tre ruote di mia proprietà, la ruota di scorta e borso ferri attrezzi posti nel porta bagaglio.-----
A.D.R.-Riconosco in questi Uffici il pantalone che mi avete mostrato riconoscendolo come di mia proprietà e riconosco altresì un bottone nero per tutto pure di mia pertinenza.-----
A.D.R.-Nulla so dire circa il guanto in pelle di colore marrone, che è stato rinvenuto all'interno della mia autovettura.-----
A.D.R.-Non avevo sospetti su alcuna persona.-----
A.D.R.-Non ho altro da aggiungere.-----
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

*

Va ora considerato che il guanto già da subito si rivelò essere l'unico oggetto riconducibile certamente ad uno degli assassini del Presidente Mattarella sia perché non riconosciuto dal proprietario dell'autovettura, sia perché la Fiat 127 era stata rubata soltanto il giorno prima (e quindi era quasi impossibile che, in quelle poche ore, fosse stata nella disponibilità di terzi), sia perché, ancora, si tratta di un bene che, ricorrentemente, è usato dai killer per evitare di lasciare le proprie impronte.

L'importanza del guanto di certo non poteva essere sfuggita alla Squadra mobile, incaricata di reperirlo e sottoporlo a sequestro, ben conscia, peraltro, del disconoscimento fatto dal Fulvo, assunto a sommarie informazioni proprio dal Piritore.

Del resto, perfino il Ministro dell'Interno Virginio Rognoni, nel suo intervento al Senato l'8 gennaio 1980²⁵, a proposito dell'omicidio dell'Onorevole Mattarella sottolineava che *"sulla 127 usata dai killers è stato trovato un guanto, unico oggetto che potrebbe appartenere ai criminali"*.

Questo Ufficio, nel tentativo di accertare quale fosse stata la fonte dell'informazione del Ministro, ha acquisito, dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno - Direzione centrale della Polizia di prevenzione, il carteggio relativo a detto intervento²⁶.

Da tale documentazione, non risulta da chi e come pervenne al Ministro Rognoni la specifica informazione sul ritrovamento del guanto.

La stessa, infatti, si compone di una nota del 7 gennaio 1980²⁷, a firma del Prefetto Di Giovanni, in cui non si fa alcun riferimento al guanto; la nota reca poi in calce la dicitura *"segue allegato per il signor Ministro"*, allegato non trasmesso dalla suddetta Direzione né rinvenuto presso la Prefettura di Palermo.

Segue poi una ulteriore nota dattiloscritta, che riporta la annotazione *"ore 12 dell'8.1.1980"* e in cui si legge *"Sulla 127 usata dai killers è stato trovato un guanto, unico oggetto che potrebbe appartenere ai criminali"*, di cui è ignoto l'autore; evidentemente, in vista dell'imminente intervento in Aula del Ministro, qualcuno comunicò, per le vie brevi, la notizia del ritrovamento del guanto a un funzionario ministeriale che si limitò ad annotare quanto informalmente riferitogli.

Ciò che è certo però è che, nel contesto investigativo da cui all'evidenza proveniva l'informazione veicolata al Ministro Rognoni, era ben noto che il guanto rinvenuto fosse *"l'unico oggetto"* che avrebbe potuto condurre all'identificazione dell'assassino.

In quello stesso frangente temporale, la notizia dell'importante ritrovamento era inoltre giunta anche ad un giornalista, Daniele Billitteri, che, in un articolo pubblicato sull'edizione di quello stesso 8 gennaio 1980 del quotidiano *Giornale di Sicilia*, faceva riferimento al rinvenimento di *"un paio di guanti"* all'interno della *Fiat 127* utilizzata dagli assassini.

Ciò che rileva è che il Billitteri, sentito da questo Ufficio il 3 dicembre 2024²⁸, ha affermato che, all'epoca dell'omicidio Mattarella, intratteneva rapporti strettissimi con la Squadra mobile di Palermo presso cui era *"di casa"*; pertanto, pur non ricordando chi, nello specifico, gli diede la notizia, ha sottolineato di averla appresa certamente dalla Squadra mobile, così confermando che la stessa, già all'indomani dell'omicidio, era consapevole di essere in possesso di un bene riconducibile al *killer* del Presidente.

In sostanza, quel guanto, già nell'immediatezza dei fatti, rappresentava per gli inquirenti dell'epoca una fonte di prova privilegiata essendo, appunto, *"l'unico oggetto"* che avrebbe potuto condurre all'identificazione dell'assassino ed essendo possibile anche allora, come si vedrà più avanti, svolgere sullo stesso accertamenti tecnici, seppure meno sofisticati di quelli attuali.

Ciò nonostante, ed è questa la prima macroscopica anomalia che va rilevata, il personale della Squadra mobile di Palermo (nelle persone di Di Fazio e Piritore) – intervenuto al sopralluogo e

²⁵ Resoconto stenografico della Seduta di martedì 8 gennaio 1980 della Camera dei Deputati, pag. 7102

²⁶ Annotazione n. 461 prot. dell'11 novembre 2024 redatta dalla D.I.A. di Palermo e relativi allegati

²⁷ Nota n. 225 prot. del 7 gennaio 1980

²⁸ Verbale di informazioni al pubblico ministero del 3 dicembre 2024

incaricato di repertare quanto rinvenuto sulla *Fiat 127* – mai si premurò di sottoporre a sequestro quel guanto tanto che, come accennato, né agli atti del processo né in quelli della polizia giudiziaria, si è mai rinvenuto il relativo verbale o anche solo un formale elenco con la sua repertazione.

Anzi, nel successivo “*Rapporto preliminare sullo stato delle indagini concernenti l'omicidio in persona dell'On. Mattarella*”²⁹ del 9 febbraio 1980, che conteneva il compendio delle indagini fin lì svolte, non si ritrova alcun minimo riferimento all'esistenza del guanto e ai relativi accertamenti che avrebbero dovuto compiersi, come se non fosse mai esistito.

*

Rilevanti elementi di prova sono stati poi acquisiti presso la Squadra mobile di Palermo che, incaricata anch'essa da questo Ufficio di ricercare il guanto, il 18 novembre 2019 rinveniva, nei propri fascicoli interni, alcune annotazioni, mai transitate agli atti del procedimento penale dell'epoca, che si sono rivelate di straordinaria importanza³⁰.

Innanzitutto, sono state recuperate quattro copie di una medesima relazione di servizio datata 6 gennaio 1980, redatta dalla guardia di pubblica sicurezza Armando De Chiara, capo pattuglia della *Volante Oreto* (presente al sopralluogo sia in via Libertà sia ove era stata ritrovata la *Fiat 127*) e indirizzata alla Squadra mobile di Palermo, in cui si fa menzione dei beni rinvenuti all'interno dell'autovettura *Fiat 127* – eccetto del guanto che non viene indicato – e del fatto che gli stessi erano stati consegnati “*ai dr. Di Fazio e Peritore, intervenuti sui luoghi*”, così confermando ulteriormente che il materiale ritrovato finì nelle mani dei due appartenenti alla Squadra mobile.

Le quattro copie recano segni di deposito distinti: una presenta il timbro, apposto il 7 gennaio 1980, della Questura di Palermo nonché quello del Capo di Gabinetto; la seconda presenta la ricevuta manoscritta della Squadra mobile di Palermo; la terza presenta la ricevuta, sempre manoscritta, della D.I.G.O.S.; la quarta risulta timbrata, in data 7 gennaio 1980, dalla Squadra mobile di Palermo.

Quest'ultima, che è quella che più rileva, presenta anche due diverse annotazioni manoscritte. La prima è del seguente tenore: “*Digos – copia per la Squadra mobile (Mar. Urso)*” a cui segue la firma di “*Mar. Urso*”.

La seconda, invece, fa riferimento al guanto: “*guanto pelle marrone consegnato 7-1-80 alla guardia Di Natale scientifica per il dr. Grasso*” a cui segue la firma (come si accerterà meglio dopo) di Filippo Piritore.

²⁹ Redatto congiuntamente dal Nucleo Operativo dei Carabinieri e dalla Squadra mobile, a firma del Magg. Santo Rizzo e del Dirigente della Squadra Mobile Dr. G. Impallomeni, senza data, depositato il 9 febbraio 1980.

³⁰ Annotazione del 5 dicembre 2019 redatta dalla Squadra mobile di Palermo – 3^a Sezione investigativa, con allegata relazione di servizio del 18 novembre 2019 redatta dal Sost. Comm. Giovanni Drago in ordine al rinvenimento delle relazioni di servizio, allegate alla nota.

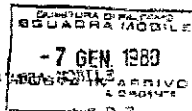
229

QUESTURA DI PALERMO
Squadra Mobile

Palermo, 11 G.I. 1980

OGGETTO: Relazione di servizio.-

AL SIGNORE DIRIGENTE LA SP



Il sottoscritto Grd. di P.S. DE CHIARA Armando, capo pattuglia della 2ª Volante Creta, si pregia riferire alle S.V. quanto appreso.
Alle ore 24 circa di oggi, a seguito di segnalazione data dal centro radio inerente la ricerca dell'autovettura Fiat 127 targata PA. 546623, che poco prima si era allontanata dal luogo ove si era verificato l'omicidio dell'on. Piersanti MATTAPELLA, veniva rinvenuta in stato di abbandono nello scivolo di via Maggiore de Cristofaris angolo via degli Orti.-

L'auto che era con gli sportelli aperti e con il motore ancora caldo presentava con le targhe contraffatte ed esattamente PA.54 e 5623 sia nella targa anteriore che in quella posteriore.-

All'interno della stessa si trovava un bottone usato per segno di lutto, sotto, il sedile lato guida, ed un pantalone seminuovo da uomo colore grigio chiaro, che veniva consegnato al dr. Di Paolo e Piritore, intervenuti sul luogo.-

Successivamente l'auto veniva con il carro attrezzi recuperata e portata in questi uffici per i rilievi di competenza.-
Tanto per doverosa notizia.-

La Grd. di P.S.

De Chiara Armando

*Agos -
Copie fu le Squadre
Mobile - (Holtas)
M. 11/1/80*

*quanto fatto in ordine
consegnato 4.4.80
alla Squadra 2ª Volante
Holtas fu per il lutto
G. 1/1*

È stato altresì acquisito un "Appunto per la D.I.G.O.S. - Accertamenti in ordine al rinvenimento dell'autovettura Fiat 127 bianca targata procedimento 546623 (falsa) usata per l'omicidio dell'Onorevole Mattarella", senza data, a firma anch'esso di Filippo Piritore, in cui si dà atto del rinvenimento del guanto, del disconoscimento effettuato dal proprietario dell'autovettura e del fatto che tutti i beni ritrovati sulla macchina utilizzata dagli assassini venivano, con quel medesimo appunto, affidati alla D.I.G.O.S. di Palermo "per le ulteriori incombenze, ad eccezione del guanto di pelle marrone che è stato consegnato al Sost. Proc. Dr. Grasso".
Quanto alla datazione di tale appunto può solo affermarsi che esso è certamente successivo alle dichiarazioni di Fulvo Isidoro raccolte dal Piritore il quale ultimo, in tale scritto, riporta le sommarie informazioni del titolare dell'autovettura che "nulla ha saputo riferire circa il guanto marrone".

Per il resto, nemmeno la D.I.G.O.S., a cui l'appunto era indirizzato, ha potuto indicare la propria data di ricezione poiché, dalle ricerche effettuate su richiesta di questo Ufficio, non ha rinvenuto

Ne

alcuna copia dello stesso né altra traccia dei beni ritrovati sulla Fiat 127, si da fare ipotizzare (unitamente a tutte le altre circostanze emerse per questa vicenda) che quella nota mai abbia varcato la soglia degli uffici della Squadra mobile.

APPUNTI PER LA DEDIZIONE

130

ACCERTAMENTI IN ORDINE AL RINVENIMENTO DELL'AUTOVETTURA FIAT 127 BIANCA
TARGATA PA 546623 (FALSA) USATA PER L'OMICIDIO DELL'ONOREVOLE NATTAPELLA.

Alle ore 14 del 6/1/1980 la Volante Oreo rinveniva in stato di abbandono la Fiat 127 in oggetto, in uno scivolo di Via Maggiore De Cristoforis, angolo Via Degli Orti.-

All'interno di detta autovettura il personale operante rinveniva:

- un pantalone nuovo di colore verde;
- un bottone nero usato per il lutto;
- un guanto destro di pelle marrone;
- una busta di plastica rossa contenente ~~un~~ un foglio di circolazione ed altro.-

La targa applicata sull'autovettura 127 era composta come segue:

-La targa anteriore era composta da due pezzi affiancati: sul primo si leggeva 54, sul secondo 6623 PA.-Gli spezzoni erano incollati ad un cartone delle stesse dimensioni della targa.-

-La targa posteriore risultava composta da due pezzi affiancati: sul primo pezzo si leggeva PA 54, sul secondo pezzo 6623.-Gli spezzoni anche in questo caso incollati ~~ad~~ ad un cartone delle stesse dimensioni della targa.-

Dai conseguenti accertamenti risultava che sulla 127 targata PA 535623 e telaio 274397, erano state applicate targhe costituite probabilmente da 1 primo due cifre (54), ricavate dalla PA 540916, targhe rubate il 5/1/80 d ore 22-alle ore 7.30 successive a VESPA Sebastiano in questa Via Delle C mentre le altre 4 cifre (6623) ricavate sicuramente dalle stesse targhe della 127 in argomento, rubata il 5/1/80 alle ore 19 in Via Maggiore Torino nei pressi del civico n. 21 al proprietario FULVO Isidoro.-

N.B.- L'auto è stata rubata con le chiavi.-

N.B.- Il proprietario in questi uffici ha riconosciuto come di sua proprietà il pantalone verde, il bottone da lutto e la busta rossa contenente carta di circolazione. Nulla invece ha saputo riferire circa il guanto nero, rinvenuto all'interno dell'autovettura.-

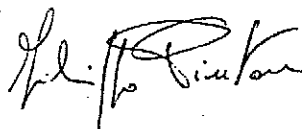
Si allegano i seguenti atti:

- relazione di servizio del rinvenimento della Fiat 127;
- relazione di servizio inerente l'accertamento effettuato alla Motorizzazione di Palermo dei numeri di targa PA 221487 e 535623;

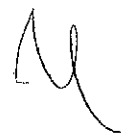
./.

-verbale di denuncia sporta da VERGA Melchiorre al Commissariato Politeam;
 -verbale di denuncia sporta da FULVO Isidoro al 2° Distretto di Polizia;
 -verbale di sommarie informazioni testimoniale rese da FULVO Isidoro presso questi Uffici.-

Tutto quanto il contenuto all'interno dell'autovettura, comprese le targhe
~~xxxxxxxxxxxxxx~~ viene consegnato alla D.I.G.O.S. per le ulteriori incom-
 benze ad eccezione del guanto di pelle marrone che è stato consegnato al
 Cost. Proc. Dr. GRASSO.-



Anzi, a conferma del fatto che nulla di quanto ritrovato sulla *Fiat 127* venne mai trasmesso alla D.I.G.O.S. vi è la circostanza che la restituzione dei beni appartenenti a Isidoro Fulvo fu fatta il 15 gennaio 1980 dalla stessa Squadra mobile di Palermo e, in particolare, da Filippo Piritore in persona e (anche questa volta) solo da lui, come risulta dal relativo verbale in atti, che reca solo due firme, cioè quella del Piritore e quella del Fulvo (nonostante nell'intestazione dell'atto si indichi la presenza di più appartenenti alla stessa Squadra mobile); ciò fornisce conferma che, contrariamente a quanto attestato nel sopra riportato appunto, il Piritore rimase l'unico *dominus* dei beni rinvenuti nella *Fiat 127* (avendoli sia avuti in consegna sia restituiti al Fulvo, nell'arco di soli sette giorni):



INTELLIGENZA DI ROMA.

Stando alla documentazione a firma del Piritore ritrovata dalla Squadra mobile, dovrebbe poi affermarsi che il guanto venne recapitato all'allora Sostituto Procuratore Pietro Grasso, magistrato titolare delle indagini per l'omicidio del Presidente Mattarella: ed invero, come visto, in calce alla relazione di servizio a firma De Chiara, il Piritore attestava che quello stesso 7 gennaio 1980 aveva consegnato il guanto "alla guardia Di Natale scientifica per il dr. Grasso", circostanza poi ribadita nell'Appunto per la DIGOS ove, anzi, indicava che il guanto era già pervenuto al magistrato ("è stato consegnato al Sost. Proc. Dr. Grasso"). Tuttavia, la prassi asseritamente adottata dall'odierno indagato presenta diverse preoccupanti stranezze.

*

In base a quanto fin qui riportato, può dunque affermarsi, con assoluta certezza, che il 7 gennaio 1980 lo stesso Piritore, già in possesso dei beni rinvenuti sull'auto degli assassini (come risulta dalla relazione del Gabinetto di polizia Scientifica e da quella a firma di Armando De Chiara), attribuì al guanto, evidentemente in ragione della sua rilevanza, una destinazione diversa rispetto al resto del materiale ritrovato (che invece andava e fu restituito al legittimo proprietario dallo stesso odierno indagato).

Stando alla documentazione a firma del Piritore ritrovata dalla Squadra mobile, dovrebbe poi affermarsi che il guanto venne recapitato all'allora Sostituto Procuratore Pietro Grasso, magistrato titolare delle indagini per l'omicidio del Presidente Mattarella: ed invero, come visto, in calce alla relazione di servizio a firma De Chiara, il Piritore attestava che quello stesso 7 gennaio 1980 aveva consegnato il guanto "alla guardia Di Natale scientifica per il dr. Grasso", circostanza poi ribadita nell'Appunto per la DIGOS ove, anzi, indicava che il guanto era già pervenuto al magistrato ("è stato consegnato al Sost. Proc. Dr. Grasso"). Tuttavia, la prassi asseritamente adottata dall'odierno indagato presenta diverse preoccupanti stranezze.

Invero già il dato della consegna *ex abrupto* del guanto (un bene né repertato né sequestrato) al magistrato appare, oltre che irrituale, di per sé inspiegabile non comprendendosi le ragioni per cui un oggetto, pur suscettibile di analisi tecniche, debba essere consegnato dalla Squadra mobile (peraltro per il tramite di un appartenente alla Polizia scientifica che semmai avrebbe dovuto riceverlo per svolgere gli accertamenti), direttamente al titolare del procedimento che, invece, nessuna investigazione avrebbe potuto compiere attraverso il possesso materiale del bene; possesso che, anzi, avrebbe ritardato inutilmente le indagini, riguardanti per di più un rilevantissimo fatto delittuoso.

L'anomalia diventa ancor più sospetta se si considera che, tra gli atti dell'originario procedimento e tra quelli della Squadra mobile, non solo non è stato rinvenuto il guanto, ma non risulta nemmeno alcun verbale di consegna o atto equipollente a firma del Sostituto o della sua Segreteria.

Allo stesso modo non esiste nemmeno alcuna attestazione di ricevuta del guanto da parte della *guardia Di Natale* della *Scientifica* incaricata del materiale trasporto in Procura; attestazione che il Piritore, data l'importanza attribuita a quel bene della cui esistenza venne informato perfino il Ministro Rognoni, ben avrebbe dovuto pretendere.

Ma vale la pena anticipare che, a smentire definitivamente la circostanza che il guanto pervenne all'Autorità giudiziaria, saranno poi le dichiarazioni rese a questo Ufficio, il 25 giugno 2024, dal dott. Pietro Grasso³¹ il quale, assunto a sommarie informazioni, ha affermato di non avere mai ricevuto né il guanto rinvenuto all'interno della *Fiat 127* né alcuna notizia in proposito da parte della polizia giudiziaria.

Inoltre, il dott. Grasso, al quale sono stati esibiti gli atti da cui risultava la destinazione a lui del guanto, ha riferito di non averli mai visti e tantomeno di avere impartito alcuna disposizione perché quel guanto venisse a lui consegnato, non essendovi peraltro alcuna ragione investigativa perché ciò accadesse.

*

Le altre attività di indagine compiute da questa Procura per comprendere che fine avesse fatto quell'importantissimo reperto, hanno poi definitivamente evidenziato una serie di altri elementi incompatibili con le attestazioni recanti la firma del Piritore circa l'indirizzamento del guanto al magistrato per il tramite del Di Natale.

Orbene, questo Ufficio, ricevuta la suddetta annotazione del 5 dicembre 2019 sul rinvenimento della documentazione, delegava la Squadra mobile di Palermo ad assumere informazioni dal Piritore e dal Di Natale (e non anche dall'Urso, identificato in Salvatore Urso, e da Armando De Chiara perché entrambi deceduti, il primo l'8 marzo 2010 e l'altro il 15 dicembre 2015). In particolare, il 15 gennaio 2020 Filippo Piritore³², ormai in pensione, riconosceva come da lui redatti e firmati sia l'appunto per la D.I.G.O.S. sia l'attestazione di consegna del guanto alla "*guardia Di Natale*" contenuta nella relazione a firma di Armando De Chiara, e riferiva, pur non conservando precisi ricordi nemmeno su chi fosse il Di Natale, che: "*quel guanto l'ho*

³¹ Verbale di informazioni al pubblico ministero del 25 giugno 2024.

³² Verbale di sommarie informazioni alla Squadra mobile di Palermo del 15 gennaio 2020.

consegnato nelle mani del personale di Polizia scientifica, credo su indicazioni del Sost. Procuratore dott. Grasso, titolare delle indagini all'epoca".

Identificato il "Di Natale" in Giuseppe Di Natale, all'epoca dei fatti in forza al Raggruppamento di Palermo – Comando 1° Nucleo, con la mansione di tecnico dattiloscopista, costui dichiarava³³ di non avere preso in consegna il guanto anche perché il giorno dell'omicidio era in congedo per malattia essendosi sottoposto a un intervento chirurgico fra il 5 e il 6 gennaio 1980 e di essere poi rimasto in convalescenza per circa quindici giorni.

Si accertava poi, però, che il periodo di licenza del Di Natale era terminato il 5 gennaio 1980 e che quindi egli era tornato in servizio il 6 gennaio 1980 mentre era stato successivamente ricoverato presso il *Policlinico Universitario "P. Giaccone"* di Palermo dal 16 gennaio 1980 al 7 febbraio 1980.

Pertanto, quest'Ufficio acquisiva nuovamente informazioni dal Di Natale³⁴ il quale, al di là della possibile confusione sul periodo di ricovero, escludeva comunque in modo categorico di avere mai ricevuto un guanto da recapitare al magistrato Pietro Grasso.

Risentito ancora da questo Ufficio il 17 settembre 2024, il Di Natale, ribadendo di non avere mai ricevuto alcunché dal Piritore, a lui noto solo per averne sentito il nome, e di non avere mai neanche incontrato il magistrato Pietro Grasso, forniva ulteriori elementi a sostegno del fatto che, in ogni caso, non poteva essere stato lui il consegnatario del guanto: *"ritengo anomala la consegna diretta a uno di noi perché a fare la ricezione e la trasmissione dei plichi era comunque sempre la Segreteria della Scientifica (...) Del resto, la mia funzione era quella di dattiloscopista, facevo i confronti e non uscivo mai dal laboratorio, non mi recavo mai neanche in Procura, perché in Procura si recavano solo i dirigenti. Preciso inoltre che, della consegna dei plichi in Procura, si è sempre occupata la Squadra mobile a cui noi li consegnavamo dopo gli accertamenti"*; circostanze queste che, oltre che logiche, sono state poi confermate anche da diverse altre persone informate sui fatti di cui si dirà nel prosieguo.

Lo stesso 17 settembre 2024 questo Ufficio sentiva nuovamente a sommarie informazioni il dott. Filippo Piritore, il quale ribadiva che l'appunto per la D.I.G.O.S. e la nota di consegna del guanto al Di Natale furono da lui redatte (*"fra i documenti che mi mostrate, ribadisco che l'appunto per la DIGOS è stato da me redatto ma non ricordo quando (...) Per quanto riguarda l'appunto di consegna al Di Natale, parimenti confermo che fu da me redatto"*).

Confermava altresì di avere consegnato il guanto al Di Natale (*"sono certo di avere dato il guanto al Di Natale, che evidentemente io conoscevo e sapevo chi fosse"*) e che ciò avvenne su precisa disposizione del dott. Grasso (*"posso dire con certezza che la direttiva di consegna del guanto al dott. Grasso proveniva da lui, non ricordo se mi venne impartita direttamente da lui o mi fu riferita; ero certamente in contatto telefonico con lui perché avevamo un buon rapporto date le nostre comuni origini della provincia agrigentina ed era per questo che ci parlavo io"*). Nessuna spiegazione il Piritore ha fornito in merito al mancato sequestro dei beni rinvenuti sulla Fiat 127, di cui si era occupato praticamente in via esclusiva e, inoltre, unica attività da lui svolta nell'ambito di quell'indagine; parimenti, nessuna spiegazione ha dato sul mancato

³³ Verbale di sommarie informazioni alla Squadra mobile di Palermo del 9 gennaio 2020.

³⁴ Verbale di informazioni al pubblico ministero del 7 gennaio 2022.

reperimento che, secondo la relazione della Polizia scientifica, avrebbe dovuto essere effettuato proprio dalla Squadra mobile che aveva preso in consegna il materiale. Nulla ha aggiunto poi rispetto all'anomala circostanza che la consegna dell'importante bene a Giuseppe Di Natale avvenne senza alcuna attestazione di ricevuta da parte di quest'ultimo. Inoltre, a fronte delle domande sulla *ratio* della consegna del guanto al Sostituto Procuratore ("Non so perché Grasso volle il guanto, immagino perché voleva conservarlo con cura per svolgervi poi accertamenti"), il Piritore ha affermato che il reperto, dopo essere transitato dal magistrato, ritornò comunque nella disponibilità della Polizia Scientifica. Invero, ha spiegato che, allorquando fu sentito la prima volta il 15 gennaio 2020, la Squadra mobile gli aveva fatto prendere visione di una ulteriore nota manoscritta, da lui stesso redatta in calce a un appunto a firma di tale Urso, in cui lo stesso Piritore dava atto sia della ulteriore consegna del guanto a tale *Lauricella* della *Scientifica* sia del fatto che bisognava attendere le disposizioni dal dott. Grasso ("preciso di essere certo dell'esistenza di un'altra relazione, che mi era stata posta in visione da chi mi aveva sentito in precedenza sempre in ordine al guanto, in cui si dà atto della sua consegna alla *Scientifica*; si tratta di un appunto firmato da un certo Urso e successivo alla consegna dello stesso guanto al dott. Grasso. Infatti, seppure il guanto fosse stato consegnato al Grasso, sono sicuro che poi tornò alla *Scientifica* per gli accertamenti. Avevo notato che in questa relazione c'era un'altra annotazione da me manoscritta, fra parentesi con scritto "consegnato a *Lauricella*", che io conoscevo come appartenente alla *Scientifica* e si dava altresì atto che il dott. Grasso avrebbe poi dato istruzioni").

Svolti approfondimenti su tali ultime dichiarazioni del Piritore al fine di verificare l'esistenza dell'ulteriore appunto da cui risulterebbe la riconsegna del guanto da parte del dott. Grasso e l'affidamento di tale reperto a "*Lauricella*" della Polizia scientifica, sia la Squadra mobile di Palermo³⁵ sia la D.I.A. di Palermo³⁶ hanno comunicato che, dagli accertamenti eseguiti anche presso l'Ufficio del personale della Questura, nessun *Lauricella* prestava servizio presso la Polizia di Stato all'epoca dell'omicidio e che non è stata rinvenuta negli archivi alcuna nota manoscritta recante la dicitura "*consegnato a Lauricella*" o qualcosa di analogo. E, del resto, dal verbale di sommarie informazioni del 15 gennaio 2020 rese dal Piritore alla Squadra mobile, sono indicati in modo specifico e preciso tutti gli atti esibiti al dichiarante (allegati al medesimo verbale) mentre non vi è alcuna traccia di un'annotazione di quel tenore.

Sempre al fine di approfondire le vicende relative al guanto appartenuto all'assassino, sono state assunte informazioni da Giuseppe Botti³⁷, da Gaetano Azzolina³⁸ - entrambi fotosegnalatori in servizio presso il Gabinetto regionale della Polizia scientifica incaricati proprio di quei sopralluoghi - nonché da Antonino Wjan³⁹, il loro dirigente. In sostanza, dall'insieme di queste dichiarazioni si ricava sia la mancata conoscenza da parte del personale della *Scientifica* del tempo di tale *Lauricella* (o un soggetto dal nome simile), sia la possibilità, già all'epoca, di compiere esami tecnici sul guanto (che, pertanto, anche allora

³⁵ Annotazione del 10 ottobre 2024 della Squadra mobile di Palermo - 3^a Sezione investigativa

³⁶ Annotazione n. 13013 prot. del 4 ottobre 2024 redatta dalla D.I.A. di Palermo

³⁷ Verbale di informazioni al pubblico ministero del 7 ottobre 2024.

³⁸ Verbale di informazioni al pubblico ministero del 2 ottobre 2024.

³⁹ Verbale di informazioni al pubblico ministero del 15 ottobre 2024.

rappresentava un bene di elevatissimo interesse investigativo), sia, soprattutto, che l'affidamento del repertamento alla Squadra mobile appariva assolutamente inconsueto e anomalo rispetto al *modus operandi* del tempo, sia che, secondo le consolidate prassi, il Di Natale non avrebbe potuto né ricevere né tantomeno eseguire l'incarico da parte di personale della Squadra mobile di recarsi in Procura e, per di più, al fine di consegnare un bene non repertato.

In particolare, il Botti ha dichiarato che l'attività di repertamento veniva effettuata, di solito, direttamente dalla Polizia scientifica (*"all'atto del sopralluogo, repertavamo tutto ciò che trovavamo e poi portavamo i reperti in ufficio; venivano fotografati per poi fare gli accertamenti"*) e che, quanto accaduto in occasione dell'omicidio del Presidente Mattarella, era *"circostanza strana perché quella operazione"*, cioè il repertamento, era di loro competenza.

Il Botti ha altresì riferito che, sul guanto – del cui rinvenimento nulla ricordava – avrebbero potuto essere evidenziate le impronte attraverso l'apposizione di sostanza polverosa, direttamente sul posto, per la fotosegnalazione; operazione sulla quale ha affermato *"mi sembra impossibile che non sia stato fatto"*.

Ha altresì spiegato che la consegna del reperto negli uffici della Procura, non solo veniva effettuata dalla Polizia giudiziaria che conduceva le indagini ma che, in ogni caso, mai avrebbe potuto farlo un analista di impronte, come era il Di Natale, addetto a lavori di ufficio.

Del resto, tale consegna, da chiunque effettuata, avveniva sempre solo dopo, e non prima, lo svolgimento degli accertamenti e la descrizione del reperto.

Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese da Mario Gaetano Azzolina a questo Ufficio il quale, pur non ricordando cosa accadde di preciso in occasione del sopralluogo svolto in seguito al ritrovamento della *Fiat 127* ma confermando che il materiale rinvenuto fu consegnato alla Squadra mobile, ha sottolineato una pluralità di anomalie.

Sebbene non abbia escluso che, in casi eccezionali, per mancanza di personale, il repertamento potesse essere affidato alla Polizia giudiziaria, precisava però che ciò comunque non accadeva per il materiale suscettibile di accertamenti scientifici giacché, in tal caso, la *"messa in sicurezza"* veniva effettuata direttamente dagli operatori della Scientifica (*"poiché all'epoca alla Scientifica prestavamo servizio in pochissimi, poteva certamente accadere che il repertamento venisse effettuato dalla Volante o comunque dalla Polizia giudiziaria intervenuta, che poi si occupava del sequestro. Ciò accadeva in particolar modo se il bene non aveva possibilità di sviluppo investigativo e non sarebbero state necessarie indagini scientifiche; se invece ritrovavamo un bene o un oggetto di interesse scientifico, era prassi la sua messa in sicurezza immediata da parte nostra, che lo prendevamo direttamente in consegna per i successivi accertamenti come da normativa e quindi con l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria"*).

E il ritrovamento del guanto (di cui non aveva ricordo) rientrava proprio in quei casi in cui la *"messa in sicurezza"* spettava a loro (*"se lo avessimo ritrovato, posso però dire con certezza che lo avremmo repertato e messo in sicurezza, quantomeno dentro una busta, perché oggetto di possibile accertamento scientifico e poi consegnato alla Volante o comunque alla Polizia giudiziaria"*).

Con riferimento alla circostanza che, in occasione di quel sopralluogo, nulla di ciò fu fatto né venne effettuato il sequestro da parte della Polizia giudiziaria, l'Azzolina non ha saputo fornire alcuna spiegazione.

Con riguardo al Di Natale, ha poi escluso che egli abbia potuto prendere in consegna quel guanto per recapitarlo al magistrato perché, tenuto conto delle sue specifiche mansioni, *"non usciva mai dal laboratorio, non partecipava ai sopralluoghi né tantomeno si recava presso il Palazzo di giustizia a meno che non dovesse deporre come testimone"*.

Fra l'altro, gli addetti al Gabinetto regionale rispondevano sempre e comunque alle direttive impartite dal loro dirigente e giammai a quelle di funzionari di altro ufficio, quale appunto la Squadra mobile (*"noi rispondevamo solo alle richieste del nostro Dirigente, non certo a quelle provenienti da un altro funzionario di altro Reparto; non era possibile che io o un mio collega venissimo indirizzati dai funzionari della Squadra mobile da qualche parte né che venissimo incaricati di fare consegne di qualcosa"*).

In ogni caso, la consegna e la ricezione dei reperti presso il Palazzo di giustizia avveniva sempre nel rispetto delle formalità previste e, comunque, presso l'ufficio "corpi di reato" e mai direttamente al magistrato titolare delle indagini (*"all'epoca, capitava che potessi recarmi al palazzo di Giustizia per parlare con i Magistrati e per eventualmente ritirare reperti che si trovavano già presso l'Ufficio Corpi di reato o consegnarli presso lo stesso Ufficio. Tutto questo in ogni caso veniva documentato con ricevute e firme. Una volta ad esempio era accaduto che mi recassi presso l'Ufficio corpi di reato a prelevare un reperto alla presenza del magistrato e di personale della Mobile o della Criminalpol, non ricordo. Non abbiamo mai consegnato i reperti direttamente al magistrato, non ce n'era il motivo ed è comunque fuori dalla prassi; i reperti erano sigillati e non venivano mai consegnati al magistrato che, per quanto ne so io, non interveniva mai in questa fase"*); del resto: *"se dovevo consegnare un reperto, lo dovevo preparare come tale e quindi imbustare, sigillare con la ceralacca, redigere verbale e farvi apporre una firma "per ricevuta" dall'Ufficio Corpi di reato del Tribunale"*).

Quanto agli accertamenti esperibili all'epoca sul guanto, l'Azzolina ha chiarito che il Servizio centrale della Polizia scientifica di Roma aveva in dotazione la strumentazione per lo svolgimento di accertamenti biologici su tracce ematiche o formazioni pilifere, mentre il Gabinetto palermitano avrebbe potuto rilevare le impronte: *"posso dire con certezza che, se fosse stato rinvenuto un guanto, come ho già detto lo avrei repertato in modo corretto per poi inviarlo al Servizio di Roma per gli accertamenti. Già all'epoca su un guanto di pelle si potevano fare indagini biologiche su eventuali tracce ematiche o formazioni pilifere ma, in ogni caso, le avrebbe fatte il Servizio di Polizia scientifica di Roma perché noi a Palermo non avevamo la strumentazione necessaria. Certamente avremmo potuto su quel guanto evidenziare le eventuali impronte, se la superficie lo avesse consentito o se l'impronta fosse stata visibile; in particolare, se la superficie fosse stata liscia, avremmo potuto esaltare l'impronta, se invece la superficie fosse stata impolverata, avremmo potuto fotografarla. In ogni caso, se avessimo trovato un guanto lo avremmo repertato correttamente e inviato a Roma per eventuali successivi accertamenti delegati dall'Autorità giudiziaria. Questo anche perché all'epoca venivamo dalla "scuola Giuliano" che era particolarmente attento e convinto sostenitore delle indagini scientifiche, avendo acquisito questa cultura investigativa negli Stati Uniti, e quindi eravamo già formati per prestarvi particolare attenzione"*.

Anche Antonino Wjan, a quel tempo dirigente del Gabinetto regionale di Polizia scientifica, ha reso analoghe dichiarazioni.

Prendendo atto che non venne effettuato il repertamento di quanto ritrovato sulla *Fiat 127*, ha manifestato stupore ritenendo tale circostanza *“strana, anomala, perché il repertamento lo faceva la Scientifica, quando interveniva”*, non riuscendo a trovare alcuna spiegazione di quanto accaduto.

Ha inoltre riferito di non avere mai avuto notizia del rinvenimento di un guanto né di avere ricevuto alcuna delega di accertamenti da parte dell'Ufficio requirente palermitano; accertamenti tecnici che avrebbero potuto certamente essere svolti sulla parte esterna del guanto.

Con riferimento a Giuseppe Di Natale, il dirigente Wjan ha escluso *“in maniera categorica”* che costui abbia mai potuto recarsi presso il Palazzo di giustizia a consegnare qualcosa al magistrato (*“Di Natale era un dattiloscopista, quindi non qualificato per svolgere i sopralluoghi, pertanto non solo non vi si recava mai ma non usciva mai e poi mai dal laboratorio in cui operava”*) e ha affermato di non avere mai impartito disposizioni in tal senso (*“escludo in maniera categorica di avere dato disposizioni al Di Natale perché ricevesse e consegnasse un reperto o altro al magistrato; non ricevetti peraltro alcuna richiesta in tal senso né dall'Autorità giudiziaria né dalla Squadra mobile [...] Di Natale rispondeva solo alle mie direttive, nessuno avrebbe potuto chiedere o dare disposizioni al Di Natale perché facesse qualcosa o uscisse dal laboratorio”*).

Altrettanto anomala, secondo il Wjan, è l'assenza di un'attestazione di ricevuta del reperto da parte del Di Natale; le direttive, la normativa e la prassi dell'epoca, infatti, imponevano la compilazione di verbali e l'apposizione di firme *per ricevuta* e, in ogni caso, di ciò si occupava sempre la Segreteria del Gabinetto.

Conferma di quanto sopra riferito, perveniva poi dallo stesso Servizio di Polizia scientifica, con sede a Roma e incardinato nel Ministero dell'Interno, che, con nota del 18 ottobre 2024, ha comunicato di avere svolto una verifica sugli archivi e di non aver mai ricevuto né il guanto né tantomeno una delega di accertamenti tecnici sullo stesso.

*

Orbene, da quanto finora rappresentato, appare evidente che l'appartenente alla Squadra mobile di Palermo, Filippo Piritore, consegnatario del guanto sin dal momento del suo ritrovamento, pose in essere un'attività che ne fece disperdere ogni traccia.

Essa iniziò probabilmente a partire dall'intervento sul luogo di ritrovamento della *Fiat 127*, ove indusse la Polizia scientifica a consegnargli il guanto, sottraendolo al regolare repertamento e contrariamente a ciò che di norma avveniva in tali circostanze.

Del resto, come si legge nella citata relazione del 6 gennaio 1980, il materiale ritrovato doveva essere *“repertato a cura del personale dell'Ufficio richiedente presente al sopralluogo”*, ove il termine *richiedente* può ben significare, oltre che *richiedente* l'intervento sui luoghi, anche *richiedente* di compiere la repertazione.

In ogni caso, a partire dall'affidamento del guanto al Piritore, questi né lo repertò, né lo sottopose a sequestro, ma formò atti, mai trasmessi all'Autorità giudiziaria (e alla D.I.G.O.S.)

e rimasti custoditi nei fascicoli della Squadra mobile, da cui risultava la (apparente) formale collocazione del guanto, ma il cui contenuto è smentito da tutte le odierne risultanze oltre ad essere assolutamente inverosimile.

Infatti, non esistono ricevute di consegna né della guardia Di Natale né della Procura della Repubblica, così come non esiste qualsiasi altro atto, né nel procedimento né presso gli altri uffici interessati, che possa minimamente confermare quanto attestato dal Piritore nei documenti citati (la relazione di servizio a firma di Armando De Chiara e l'*appunto per la DIGOS*).

Inoltre, singolare si è rivelato l'incarico della consegna affidato a un mero tecnico dattiloscopista, appartenente ad un ufficio diverso rispetto a quello del Piritore e in assenza di una disposizione in tal senso del dirigente del Di Natale; tecnico che, peraltro, era addetto a lavori di ufficio che non implicavano rapporti diretti con i magistrati, e che, comunque, mai avrebbe potuto, specie con riguardo a una indagine di assoluta rilevanza e delicatezza, ricevere in consegna un bene non correttamente repertato e senza nemmeno lasciare una traccia di tale passaggio.

Altrettanto singolare è la destinazione del guanto, mai *messo in sicurezza* da nessuno della Polizia scientifica attraverso l'adeguata conservazione volta a salvaguardarne le contaminazioni, al dott. Grasso che, in ogni caso, nessun accertamento avrebbe potuto compiere personalmente su quell'oggetto presso gli uffici di Procura.

Però, a ben guardare, il falso recapito al magistrato titolare delle indagini, attraverso un soggetto, il Di Natale, quasi sconosciuto ed estraneo ai circuiti investigativi, si rivelava e si è rivelato il modo ingannevole consono, forse l'unico, per la definitiva dispersione del reperto senza suscitare interrogativi di sorta.

Infatti, se da un lato, il dott. Grasso, in assenza di qualunque verbale di sequestro, e in presenza anzi di un verbale di restituzione delle cose ritrovate sulla *Fiat 127*, mai poteva porsi il problema di provvedere in merito al guanto, dall'altro lato, nessuno della polizia giudiziaria avrebbe potuto né contestare la direttiva del titolare delle indagini di tenere presso di sé quel bene né sollecitare le determinazioni del *dominus* del procedimento essendo ben possibile che il magistrato, in possesso del bene, avesse conferito apposita consulenza a terzi per i relativi accertamenti tecnici.

In definitiva, il sistema adottato generò una stasi investigativa a causa della quale il guanto venne definitivamente dimenticato.

*

Vale la pena evidenziare, per meglio inquadrare la condotta tenuta dal funzionario, materiale detentore del guanto in pelle marrone e autore della sua dispersione, che il contesto in cui costui si ritrovò ad operare nell'ambito della Squadra mobile era il medesimo che destò, alla Corte di Assise di Palermo, nel procedimento penale n. 8/91 R.G.C. Ass. sui *delitti politici*, "*seri dubbi sulla linearità, completezza e tempestività delle indagini proprio sull'omicidio di Piersanti Mattarella*".

Non si rivela, pertanto, una inaudita novità che, per tale delitto, figure istituzionali abbiano sviato, depistato, inquinato, ritardato le investigazioni sugli autori materiali del delitto, addirittura attraverso la soppressione di una fonte di prova privilegiata, l'unica che avrebbe

potuto condurre direttamente all'assassino, per finalità di copertura la cui ultima essenza rimane oggetto degli accertamenti in corso sull'identificazione degli autori dell'omicidio.

Basti ricordare che, proprio con riferimento alla Polizia di Stato, nel suddetto processo sui *delitti politici* era emerso che già l'allora Questore di Palermo, Vincenzo Immordino, si era reso protagonista di due tentativi di sviamento delle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella. In particolare, si accertò che egli aveva avvocato a sé ogni iniziativa relativa alle importanti circostanze che la dott.ssa Maria Grazia Trizzino, Capo di Gabinetto del Presidente Mattarella, aveva riferito all'indomani dell'omicidio; in particolare, la Trizzino riferì che il Presidente – nell'ottobre 1979, immediatamente dopo il rientro da Roma, ove ebbe un incontro con il Ministro Virginio Rognoni per i *problemi siciliani* – le aveva confidato “*se dovesse succedermi qualcosa di molto grave per la mia persona, si ricordi di questo incontro con il Ministro Rognoni, perché a questo incontro è da collegare quanto di grave mi potrà accadere*”.

Tali circostanze furono oggetto di una relazione di servizio pervenuta all'Immordino il 28 marzo 1980 ma, come ricostruito nel processo, il Questore impartì la precisa disposizione ai funzionari di polizia giudiziaria di astenersi da qualsivoglia accertamento, di cui si sarebbe occupato personalmente, accertamento che tuttavia non ci fu.

E infatti, la dott.ssa Trizzino e il Ministro Rognoni, sull'incontro dell'ottobre 1979, furono escussi solo nell'aprile 1981.

Inoltre, nel processo venne pure accertato che il capo del Centro SISDE di Palermo, dott. Giovanni Ferrara, aveva redatto un appunto per il Direttore del SISMI, datato 15 maggio 1980, classificato come “*riservatissimo*” e avente ad oggetto il “*delitto Mattarella*”, contenente indicazioni acquisite dal Centro di contro-spionaggio di Palermo in ordine all'esecuzione di quell'omicidio da parte di un giovane *killer* non siciliano appartenente a un non precisato gruppo terroristico di sinistra, in cambio di denaro e armi, al quale *Cosa nostra* aveva offerto rifugio e protezione proprio nei giorni del fatto.

Tali indicazioni, secondo l'appunto, erano state riferite proprio dal Questore Immordino, che le aveva a sua volta apprese direttamente da Vito Ciancimino, definito “*persona qualificata attendibile*”, il quale aveva anche prospettato un proprio rientro nel panorama politico regionale grazie alla formazione di favorevoli nuovi equilibri che si stavano assestando.

Proprio quel Ciancimino nell'interesse del quale, come affermato nella più volte citata sentenza, *Cosa nostra* aveva fra l'altro deciso di eliminare l'Onorevole Mattarella e con riferimento al quale la stessa Corte d'Assise di Palermo evidenziò “*quanto fosse incombente e grave la presenza di Vito Ciancimino in moltissimi aspetti della vita della città di Palermo risulta confermato anche dall'esistenza di alcuni seri dubbi sulla linearità, completezza e tempestività delle indagini proprio sull'omicidio di Piersanti Mattarella*”.

Per rimanere nell'ambito dei vertici di allora della Squadra mobile è anche emerso che, come risulta dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, all'epoca dei fatti, Bruno Contrada era sia il dirigente del Centro Interprovinciale *Criminalpol* per la Sicilia occidentale (avente sede a Palermo) sia il dirigente *ad interim* della Squadra mobile di Palermo, essendo a ciò stato designato dal Questore dopo l'omicidio di Boris Giuliano avvenuto il 21 luglio 1979, incarico che rivestì fino al 24 febbraio 1980 allorquando venne nominato, al suo posto, il dott. Giuseppe Impallomeni.

Come è ormai noto, Bruno Contrada è stato riconosciuto responsabile del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e, secondo la relativa sentenza⁴⁰, con condotte provate dal 1979 fino al 1988 e, pertanto, realizzate anche nel periodo in cui venne commesso l'omicidio Mattarella, epoca in cui dirigeva le indagini sia come capo della Squadra mobile che come capo della *Criminalpol*; statuizione questa rispetto alla quale la sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 14 aprile 2015 ha inciso solo sotto il profilo strettamente giuridico e non anche sulla ricostruzione dei fatti che restano accertati in modo incontrovertibile.

Ancora deve sottolinearsi che, come emerge dalla suddetta sentenza a carico del Contrada⁴¹, costui aveva esteso i suoi rapporti *"anche ad altri soggetti appartenenti a Cosa nostra tra cui [...] Michele Greco e Salvatore Riina"* con conseguente *"assoggettamento dell'imputato anche al fronte più spietato di Cosa nostra, rappresentato dal gruppo dei corleonesi"*, in forza del quale aveva prestato loro i suoi favori (tanto che la fuga del Riina dal "covo" di Borgo Molara fu ritenuta possibile grazie alla "soffiata" del Contrada).

Se ne ricava quantomeno che il Contrada, mentre dirigeva le indagini per quel delicato delitto, come capo della Squadra mobile e della *Criminalpol*, intratteneva rapporti riservati con Michele Greco e con Salvatore Riina, tutti condannati in via definitiva quali mandanti dell'uccisione del Presidente.

A conferma, poi, del diretto e materiale svolgimento delle indagini da parte del Contrada, anche al di là del ruolo formalmente rivestito, va sottolineato che, a parte l'estrema rilevanza di quelle investigazioni che non potevano non coinvolgere i vertici delle Forze di Polizia palermitane, altri e diversi concreti elementi dimostrano che egli si occupò – sin da subito e personalmente – degli accertamenti sull'omicidio dell'Onorevole Mattarella.

Invero, nel citato rapporto preliminare del 9 febbraio 1980 con cui si compendia l'esito delle indagini fino ad allora svolte, si dava atto che *"sul luogo del delitto si recavano il Vice Questore Dott. Bruno Contrada, dirigente della Squadra Mobile ed il Maggiore Santo Rizzo, Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri, per partecipare, con personale dipendente, alle indagini"* e si concludeva che *"le indagini vengono condotte anche in piena intesa con il locale Nucleo Criminalpol diretto dal V. Questore dr. Bruno Contrada"*.

Ed ancora, risulta dagli atti che, sempre il 6 gennaio 1980, proprio il Contrada, unitamente al Ten. Col. Antonio Subranni e al dott. Pietro Grasso, aveva subito acquisito informazioni sia da Irma Chiazzese sia dal giovane Bernardo Mattarella, presso la loro abitazione⁴².

Inoltre, nell'agenda del Contrada, sottoposta a sequestro nell'ambito del procedimento che lo ha riguardato, nei giorni immediatamente successivi all'omicidio risultano diverse annotazioni recanti il nome dell'allora giovane Sostituto Procuratore dott. Grasso presso cui evidentemente prefiggeva di recarsi, quasi certamente al fine di confrontarsi sul tema delle indagini per l'omicidio Mattarella.

D'altra parte, è lo stesso Piritore ad affermare che, dell'avvenuto ritrovamento del guanto e del suo disconoscimento da parte del proprietario, attività entrambe dallo stesso svolte in prima persona, aveva certamente subito informato il proprio dirigente Bruno Contrada pur non escludendo, cautelativamente, di avere potuto informare un qualche altro suo superiore (*"quando venne rinvenuto il guanto e il proprietario della macchina non lo riconobbe come proprio, io ero presente; ritengo che, come da prassi, avvisai subito il dirigente della Mobile,*

⁴⁰ Sentenza n. 338/1996 R.S. emessa il 5 aprile 1996 dal Tribunale di Palermo, definitiva.

⁴¹ Sentenza n. 338/1996 R.S. emessa il 5 aprile 1996 dal Tribunale di Palermo, pagg. 249 e 361.

⁴² Verbal di sommarie informazioni manoscritti, allegati all'annotazione dell'8 ottobre 1980.

nella persona di Contrada, che evidentemente mi disse di avvisare il dott. Grasso e di mandare i reperti alla Scientifica. Preciso, sul punto, di non avere e un ricordo nitido degli accadimenti e quindi non escludo di avere potuto informare un altro dirigente").

Di particolare rilievo è poi la circostanza che tra il Contrada e il Piritore sussisteva, già da allora, un legame che ben valicava il rapporto professionale.

Invero, dall'istruttoria svolta nel processo celebrato a carico del Contrada, in cui si affrontò anche la questione relativa al tenore e all'attendibilità delle dichiarazioni rese (proprio) da Filippo Piritore quale teste a difesa, emergeva che fra i due intercorreva un "*rapporto di natura extraprofessionale*", circostanza che era emersa anche dall'esame delle agende del Contrada, sottoposte a sequestro in quel procedimento, dalle quali "*è possibile rilevare rapporti di frequentazione fra i due*"⁴³.

E ciò accadeva anche nel periodo delle primissime indagini sull'omicidio Mattarella giacché, nell'agenda dell'anno 1980, acquisita in copia al presente procedimento⁴⁴, risulta, per la data del 2 marzo 1980, l'annotazione "*ore 18 dr. Peritore Battesimo*"; e, in effetti, la polizia giudiziaria ha accertato che Filippo Piritore aveva avuto una figlia il 6 febbraio 1980, quindi un mese dopo l'omicidio. Pertanto, il Contrada aveva partecipato (o era stato quantomeno invitato) al battesimo della figlia del funzionario, evento che, proprio come accertato nel processo svoltosi nei suoi confronti, conferma ulteriormente la sussistenza di rapporti intimi fra i due. Inoltre, nel giorno 26 settembre 1980, risulta dalla medesima agenda una telefonata, certamente significativa, fra il Contrada e il Questore di Palermo, Giuseppe Nicolichia (succeduto all'Immordino il 1° giugno 1980), "*per Piritore*" il quale ultimo, fra l'altro, con decreto ministeriale del 29 dicembre 1980, veniva promosso "*per merito straordinario*".

§ 4. Il delitto di depistaggio

Nel corso delle ricerche del guanto si è realizzato il delitto di depistaggio posto in essere da Filippo Piritore, in occasione delle dichiarazioni rese a questo Ufficio il 17 settembre 2024 quando, al precipuo fine di ostacolare e sviare le attuali indagini in corso sul delitto Mattarella, l'ex appartenente alla Squadra mobile di Palermo ha affermato circostanze certamente e incontrovertibilmente false.

In particolare, egli ha sostenuto, tra l'altro, che:

- il guanto, una volta consegnato al dott. Grasso, era pervenuto nuovamente alla Polizia scientifica su disposizione dello stesso magistrato;
- lui stesso lo aveva personalmente consegnato, con relativa attestazione, a tale Lauricella della Polizia scientifica, per lo svolgimento di accertamenti che il dott. Grasso avrebbe dovuto disporre;
- la Squadra mobile di Palermo era in possesso di una annotazione dalla quale risultava tale circostanza e gliela aveva esibita il 15 gennaio 2020.

La condotta realizzata e sopra descritta integra senza alcun dubbio il delitto di depistaggio previsto dall'art. 375 c.p.

La legge 11 luglio 2016 n. 133, che ha modificato la fattispecie incriminatrice, fu emanata in uno scenario criminologico particolare e trova la sua ragione storica nell'esigenza di fornire

⁴³ Così la Sentenza del 5 aprile 1996, pagg. 1176-1177.

⁴⁴ Annotazione n. 9941 prot. del 16 luglio 2024 redatta dalla D.I.A. di Palermo.

adeguata risposta a quei comportamenti volti ad occultare la responsabilità di uomini di Stato in relazione a condotte che mettevano a repentaglio l'ordine pubblico e l'assetto democratico; fu proprio in seguito a gravi e reiterate dichiarazioni depistanti rese da appartenenti alle Istituzioni nel corso di importanti processi in materia di eversione dell'ordine costituzionale, che il Legislatore modificò il testo normativo in quello attuale che prevede e punisce, oltre al depistaggio cosiddetto "materiale", anche quello "dichiarativo".

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi delittuosa del depistaggio "dichiarativo" costituisce ipotesi speciale rispetto ai delitti di cui agli artt. 371- bis e 372 c.p. con riferimento, in particolare, alla posizione soggettiva dell'agente, che deve rivestire la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e alla forma del dolo, che deve avere ad oggetto la finalità di ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale; pertanto, la dichiarazione mendace deve essere resa dall'autore del delitto nella consapevolezza che la stessa sia idonea a cagionare un grave pregiudizio per le indagini e abbia un "effetto inquinante" (Cass.Pen., Sez. 6^a, 20 dicembre 2023 n. 7300).

Dottrina e giurisprudenza si sono inoltre pronunciate in ordine alla necessità di un vincolo di connessione tra la qualifica rivestita dal soggetto agente e il procedimento penale nel corso del quale la sua condotta viene realizzata.

Con riferimento alla questione, si sono confrontati due orientamenti, uno estensivo e l'altro ispirato a una lettura costituzionalmente orientata della norma.

Secondo il primo orientamento, l'elevata previsione sanzionatoria trova la sua ragione unica nel collegamento fra la condotta e il dovere inerente specificamente alla funzione svolta dal suo autore, *"funzione il cui svolgimento implica una fisiologica convergenza di interessi tra pubblica amministrazione rappresentata e dipendente chiamato a svolgerne le funzioni"* (Cass.Pen., Sez. 6^a, 27 aprile 2022 n. 34271).

Ragion per cui, anche in seguito alla novella del 2006, non si è ampliato il novero dei delitti per i quali opera la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p.p.; ha chiarito la Suprema Corte che *"l'indifferenza rispetto ai diritti personali o della considerazione dei vincoli familiari che emerge da tale scelta legislativa evidenzia la necessità di un riconoscimento di preminenza del dovere di collaborazione che discende dal rapporto professionale, che ulteriormente impone la preesistenza, rispetto al fatto, della qualità di pubblico ufficiale ... e la maggiore valenza del vincolo funzionale con lo Stato, rispetto agli interessi personali, considerati pertanto inesorabilmente recessivi rispetto ai doveri derivanti dalla funzione"*.

Ed è proprio per questo che la stessa norma, al comma 7, precisa che essa si applica *"anche nell'ipotesi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio, condizione che evidentemente non svincola dal richiamato dovere di lealtà, e ne conferma la sopravvivenza rispetto a fatti o circostanze conosciute o a cui si è avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione e rispetto ai quali si conserva un obbligo accentuato di rispetto della verità"* (Cass.Pen., Sez. 6^a, 30 marzo 2017 n. 24557).

Il secondo orientamento, al contrario, ritiene che la fattispecie in argomento declini un *"reato proprio dell'attività del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all'alterazione dei dati che compongono l'indagine, o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali il pubblico agente sia venuto a conoscenza nell'esercizio"*

della sua funzione e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante" (Cass.Pen., Sez. 6^a, 20 dicembre 2023 n. 7300).

Nel caso in esame e seguendo le linee ermeneutiche dettate dall'orientamento più restrittivo che, da ultimo, si è affermato nella giurisprudenza di legittimità, sussiste certamente il nesso funzionale tra la qualifica dell'agente e la condotta da lui realizzata.

L'indagine nel corso della quale è stato commesso il delitto di depistaggio riguarda infatti l'individuazione dei responsabili dell'omicidio del Presidente Mattarella che, come illustrato, ha avuto quale precipua attività il ritrovamento dei beni che, all'epoca rinvenuti, avrebbero potuto essere oggi sottoposti a più moderni accertamenti tecnici.

Ed è stato proprio questo l'oggetto delle informazioni richieste a Filippo Piritore, quale funzionario della Squadra mobile di Palermo che, in prima persona e pressoché in via esclusiva, si occupò di quel reperto.

Deve qui sottolinearsi che la condotta oggi contestata prescinde da quelle eventualmente realizzate dal Piritore nel 1980, non solo perché queste ultime ormai improcedibili per l'abbondante decorso del termine di prescrizione, ma perché, ancor prima della questione dell'estinzione del reato, non è stato finora possibile dimostrare con certezza se, all'epoca, il giovane Piritore agì con la piena consapevolezza e volontà di disperdere il guanto o se fu indotto in errore dalla sua dirigenza.

In ogni caso, anche a volere ipotizzare che il Piritore realizzò un delitto, nel 1980, connesso alla vicenda del guanto, il principio del "*nemo tenetur se detegere*" non può invocarsi con riferimento alle dichiarazioni da egli rese a questo Ufficio il 17 settembre 2024.

Invero, se tale principio è astrattamente rilevante per le dichiarazioni rese alla Squadra Mobile il 15 gennaio 2020, quando affermò che quanto da lui attestato con le proprie annotazioni circa la consegna del guanto al magistrato corrispondeva al vero, lo stesso non può dirsi con riguardo alle ulteriori informazioni rese in epoca più recente a questo Ufficio.

In tale ultima sede, infatti, oltre a ribadire la veridicità dei suoi scritti, il Piritore ha aggiunto nuove circostanze rivelatesi, in seguito agli accertamenti, non solo assolutamente false, ma depistanti e sovrabbondanti rispetto alla eventuale necessità di difendersi.

La ricostruzione secondo cui il guanto sarebbe poi stato restituito dal dott. Grasso e, tramite lo stesso Piritore, affidato al *Lauricella* della Scientifica in vista del compimento di accertamenti, invero aggiunge un segmento del tutto nuovo nella ricostruzione dei fatti, idoneo a indirizzare le ricerche, non più presso gli uffici giudiziari, ma presso il Gabinetto regionale di Polizia scientifica e, in assenza del reperto in tale luogo, presso il *Lauricella* ultimo consegnatario del guanto e, dunque, in ipotesi, responsabile della sua sparizione.

L'indagato, inoltre, ha aggiunto, sempre come elemento di novità, che il dott. Grasso, dopo un inutile e deleterio periodo di stasi causato dalla inspiegabile pretesa di detenere il guanto, lo reindirizzò alla Polizia Scientifica, ovviamente al fine di compiere le già omesse verifiche tecniche, ma ritardandole ancora posto che nell'appunto, sempre a dire del Piritore, "*si dava altresì atto che il dott. Grasso avrebbe poi dato istruzioni*".

In sostanza, secondo la sua ricostruzione, il guanto rimase sospeso tra la detenzione del *Lauricella* e le determinazioni che il magistrato non riusciva ancora a maturare.

Che la precipua finalità di tali false dichiarazioni del Piritore sia quella di depistare le indagini emerge in considerazione della condotta quantomeno anomala da egli posta in essere nel 1980 unitamente al fatto che, nei tempi più recenti, l'odierno indagato non ha inteso giustificare ragionevolmente il suo operato, magari rivelando l'esistenza di precise indicazioni della sua dirigenza sulla destinazione del guanto, sicché tuttora egli indirizza erroneamente le indagini e frapponendo ostacoli alla verifica di circostanze essenziali non solo per il ritrovamento del guanto ma anche per lo svelamento degli interessi per i quali perfino le stesse Forze di polizia intesero deviare le investigazioni sì da non consentire la certa identificazione degli autori del delitto. Peraltro, la piena consapevolezza nel Piritore dell'illiceità della condotta tenuta in occasione delle dichiarazioni rese il 17 settembre 2024, emerge anche dai, seppur scarni, commenti captati dalle intercettazioni svolte.

Il tenore delle conversazioni intercettate rivelava innanzitutto un profondo sconvolgimento del Piritore sia prima che dopo le sue dichiarazioni, tanto che lo stesso cercava di sfuggire alle domande della moglie durante il tragitto per e da Palermo per sottoporsi all'atto istruttorio. In particolare, solo durante il viaggio di rientro⁴⁵ e dopo l'insistenza della donna, l'indagato le riferiva soltanto di non essere riuscito a rendere dichiarazioni convincenti ("figura di merda, non ricordavo un cazzo") fino a parlare, non di possibile smarrimento, bensì di occultamento del guanto sebbene collocandolo opportunisticamente in un'epoca successiva ("io poi gliel'ho detto...guardi secondo me...naturalmente non lo posso scrivere...non lo scriva...dice no ci mancherebbe...dice è tanto per parlare...dico saranno sparite negli anni '90 perché dico prima nell'80 servivano da solo...non potevano servire solo per le impronte digitali...e dopo è venuto il DNA...quindi sono sparite da...se sono state occultate (...)... Sono state occultate negli anni '90...quando si è scoperto il DNA").

Dopo qualche giorno, il 22 settembre 2024⁴⁶, emergeva nuovamente la profonda preoccupazione del Piritore per la possibilità di venire coinvolto in iniziative giudiziarie ("qualche cosa fanno"), atteggiamento questo incompatibile con la posizione di un funzionario che ha compiuto il proprio dovere pur non ricordando i dettagli delle operazioni svolte a causa del tempo decorso:

Filippo PIRITORE: **Tutto quello che mangio mi fa acidità per ora...**

Valentina CATESE: Mangi pure male eh...

Filippo PIRITORE: Eh...?

Valentina CATESE: Mangi pure male...non è che...

Filippo PIRITORE: è lo stress...tu non sai quello che...

Valentina CATESE: E va beh fai male...sbagli...tanto non serve a un cazzo quindi...peggio per te...tutto sto stress ridicolo...

Filippo PIRITORE: Rompere i coglioni dopo quarantacinque anni...

Valentina CATESE: Ma dai falla finita, sei ridicolo...! Sei proprio ridicolo...pare chissà che cazzo ti hanno detto...quindi...sei ridicolo e basta...sei insopportabile...

Filippo PIRITORE: Qualche cosa fanno...

Valentina CATESE: Ma che fanno...! Non fanno un cazzo...dopo quarant'anni che cazzo devono fare...sei tu che sei...hai proprio...tipo uccello del malaugurio...su ogni cosa...sei insopportabile...sei insopportabile Fili...!

⁴⁵ N. 3562/24 R.I. – prog. 781 del 17.9.2024.

⁴⁶ N. 3562/24 R.I. – prog. 1036 del 22.9.2024.

Proprio una cosa incredibile...Persone a fianco a te gli verrebbe la depressione...

Filippo PIRITORE: Ma come cazzo è possibile ricordar...ricordarsi le cose dopo quarant'anni...!

Valentina CATESE: Ma infatti uno non se le ricorda...

Filippo PIRITORE: Non è che uno ha fatto...ha fatto tante di quelle cose ...

Valentina CATESE: Ma infatti è ridicolo...hanno fatto tanto per farlo...non possono fare nulla...

Filippo PIRITORE: E speriamo...

Valentina CATESE: Ma sì...ma uno dice che cazzo vuoi...io dopo quarant'anni non mi ricordo nulla...punto...! Poi le cose che gli hai detto sono andate perfette...nel senso che era quello che era quindi...non è da dire che ..eh...quindi basta...tutte ste preoccupazioni...le trovo proprio veramente...assurde...

Filippo PIRITORE: Una vita così caotica la mia...e...cambiare sedi...e...responsabilità...

Timore che riaffiorava il successivo 10 ottobre 2024⁴⁷, a distanza di quasi un mese dalle sommarie informazioni rese alla Procura:

Valentina CATESE: Tu ogni cosa te la somatizzi, ti agiti, fai...e questo ti peggiora...e devi cercare di stare sereno...

Filippo PIRITORE: Anzi questo è da quando c'hanno convocato a Palermo che sto male quindi...

Valentina CATESE: E beh ma qual è il problema...? Che cazzo c'entra...? Palermo che cazzo c'entra...!

Filippo PIRITORE: Eh ma certo...mi hanno...

Valentina CATESE: Che voglio dire è una cosa senza motivo...senza motivo...cioè...sei testimone non è che era chissà che cazzo dovevi fare...manco fossi stato indagato...! Basta...! Ma poi all'età tua ma che cazzo ti fanno...quindi sei proprio esagerato.

§§

Valutazioni del Giudice

Tutto quanto sopra rappresentato costituisce grave quadro indiziario a carico di Piritore in ordine alla fattispecie di depistaggio.

Va premesso che tutti gli elementi riportati sopra sono stati contestati al Piritore lo scorso 17 ottobre in sede di interrogatorio ex art.291 c. 1 quater c.p.p. all'esito del quale alcun elemento chiarificatore è stato offerto.

Gli elementi indiziari rappresentati, infatti, consentono di ritenere, in modo altamente plausibile e prossimo alla certezza, che Piritore Filippo nella deposizione davanti al Pubblico Ministero del 17 settembre 2024 abbia voluto depistare e sviare le indagini finalizzate alla ricerca del guanto abbandonato dagli esecutori materiali dell'omicidio del Presidente della

⁴⁷ N. 3132/24 R.I. – prog. 1210 del 10.10.2024

regione Sicilia, Piersanti Mattarella, all'interno della FIAT 127, rubata il giorno prima del fatto di sangue.

Invero, va rilevato con riferimento alla relazione di servizio del 6 gennaio 1980 indirizzata al signor Dirigente della Squadra Mobile e pervenuta ivi il 7 gennaio; ed in relazione in particolare all'appunto vergato a mano in calce alla medesima, che il Piritore lo ha sottoscritto e riconosciuto come proprio nel corso dell'esame condotto dalla Procura della Repubblica il 17 settembre 2024; (dicitura: *"guanto in pelle marrone consegnato il 7 gennaio 1980 alla guardia Di Natale della Scientifica per il dottor Grasso"*); confermandone il contenuto.

Le spiegazioni offerte dal Piritore circa le disposizioni impartite dal dottor Grasso ed i contatti avuti con il medesimo nella remota circostanza, come anche il ruolo del Di Natale sono rese in termini di certezza.

Inoltre in sede d'esame del 17 settembre 2024 Piritore ha introdotto un ulteriore elemento che alla luce delle indagini successive non solo si è rivelato sviante rispetto alle medesime ma anche così come le precedenti, assolutamente falso. In particolare e spontaneamente a risposta ad una domanda relativa al guanto e alla consegna di questo al Di Natale, ha dichiarato: *"preciso di essere certo dell'esistenza di un'altra relazione, che m'era stata posta in visione da chi mi aveva sentito in precedenza sempre in ordine al guanto in cui si dà atto della sua consegna alla scientifica; si tratta di un appunto firmato da un certo Urso e successivo alla consegna dello stesso guanto al dottor Grasso."*

Infatti seppure il guanto fosse stato consegnato al Grasso, sono sicuro che poi tornò alla scientifica per gli accertamenti.

Avevo notato che in questa relazione c'era un'alta annotazione da me manoscritta, con scritto "consegnato a Lauricella", che io conoscevo come appartenente alla scientifica e si dava altresì atto che il dottor Grasso avrebbe poi dato istruzioni.

L'esame successivo dei soggetti citati nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero ne ha rivelato la falsità.

Il Piritore, nel corso del suo esame, il 17 settembre 2024, ha ribadito il riconoscimento dell'appartenenza della firma come sua propria fornendo una spiegazione assolutamente inverosimile e poi risultata falsa. Il Piritore ha detto *"per quanto riguarda l'appunto di consegna al Di Natale parimenti confermo che fu da me redatto. Posso dire con certezza che la direttiva di consegna del guanto al dottor Grasso proveniva da lui, non ricordo se mi venne impartita direttamente da lui o mi fu riferita; ero certamente in contatto telefonico con lui perché avevamo un buon rapporto date le nostre comuni origini della provincia agrigentina ed era per questo che ci parlavo io. Non so perché Grasso volle il guanto immagino perché voleva*

conservarlo con cura per svolgervi poi accertamenti. A mio modo di vedere all'epoca sul guanto non si potevano fare accertamenti sul dna ma solo sulle impronte. Sono certo di avere dato il guanto a Di Natale che evidentemente io conoscevo e sapevo chi fosse. Quando venne rinvenuto il guanto e il proprietario della macchina non lo riconobbe come proprio, io ero presente; ritengo che come da prassi avvisai subito il dirigente della Mobile nella persona di Contrada che evidentemente mi disse di avvisare il dottor Grasso e di mandare i reperti alla scientifica. Preciso sul punto di non avere un ricordo nitido degli accadimenti e quindi non escludo di avere potuto informare un altro dirigente; e' verosimile che anche del repertamento si sia occupata la Criminalpol che all'epoca accentrava tutto ed era sovraordinata rispetto alla squadra mobile".

Conseguentemente l'Ufficio del Pubblico Ministero ha effettuato i necessari accertamenti su quanto riferito dal Piritore.

A tal proposito, si riportano la dichiarazioni rese il 17 settembre 2024, al Pubblico Ministero.

DI NATALE Giuseppe:

ADR: confermo quanto dichiarato nelle precedenti occasioni e; cioè, 'innanzitutto, che io non ho mai ricevuto il guanto di cui mi chiedete.

ADR: prendo atto di quanto riportato nell'appunto scritto che mi viene posto in visione e a tal proposito evidenzio che conoscevo solo di nome Piritore e che credo di non 'aver mai incontrato il dottore Grasso.

In ogni caso, oltre a rilevare che non c'è nessuna mia firma, per ricevuta, del guanto o un altro verbale di consegna, ritengo anomala la consegna diretta a uno di noi perché a fare la ricezione e la trasmissione dei plichi era comunque sempre la Segreteria della Scientifica, che si trovava all'ingresso degli uffici. C'è stato un periodo in cui la Scientifica e la Squadra mobile erano in edifici diversi, -separati da una strada e poi si sono riunite in un unico edificio ma non ricordo come fosse la situazione all'epoca dell'omicidio Mattarella.

Del resto, la mia funzione era quella di dattiloscopista, facevo i confronti e non uscivo mai dal laboratorio, non mi recavo mai neanche in Procura, perché in Procura si recavano solo i dirigenti.

Preciso inoltre che, della consegna dei plichi in Procura, si è sempre occupata la Squadra mobile, a cui noi li consegnavamo dopo gli accertamenti.

APR: se mi chiedete come sia possibile che esista una annotazione di un funzionario della Squadra mobile che dà atto che mi venne consegnato il guanto, posso solo dirvi che all'epoca la Squadra mobile, a mio modo di vedere, dopo la morte di Giuliano, agiva con molta leggerezza.

ADR: all'epoca eravamo in tre a svolgere la funzione di dattiloscopista; un mio collega, che si chiamava Abramo, ormai deceduto

ADR: ho cercato il foglio che mi ero riservato di consegnare ma non l'ho trovato; tuttavia, pur ribadendo che io in quei giorni stavo male a causa della febbre alta, non escludo di essermi recato il 7 gennaio 1980 in ufficio, forse per prendere altri giorni di congedo.

ADR: nonostante io non effettuassi i rilievi ma facessi solo i confronti fra impronte già evidenziate da altri, posso però ritenere che, se il guanto fosse stato liscio, sarebbe stato difficile rilevare qualche impronta, invece se avesse avuto qualche piega o rilievo, sarebbe stato possibile "fotografare" un'impronta.
All'interno del guanto invece immagino fosse ancora più difficile rilevare un'impronta.

Quindi in piena sintonia con quanto riferito dal Di Natale sono stati sentiti Gaetano Azzolina e Giuseppe Botti, entrambi fotosegnalatori in servizio presso il Gabinetto regionale di Polizia Scientifica ed in quella giornata incaricati dal loro superiore Antonia Wjan di effettuare i sopralluoghi. Si riportano di seguito ed integralmente le dichiarazioni rese da entrambi, sottolineando che anche queste hanno radicalmente smentito la narrazione dei fatti offerta dal Piritore.

Il 2 ottobre 2024, l'Azzolina dichiarava:

A.D.R.: nel gennaio 1980, all'epoca dell'omicidio del Presidente Piersanti Mattarella, ero in servizio presso il Gabinetto regionale di Polizia Scientifica, radicato nella Questura di Palermo, con il grado di Maresciallo di Pubblica Sicurezza.

All'epoca mi occupavo di sopralluoghi ma stavo anche costituendo la sezione balistica con il mio dirigente che era il dott. Antonino Wjan.

A.D.R.: ricordo che quella domenica, il 6 gennaio, mi trovavo in Chiesa per la celebrazione della Santa Messa, in zona via Montegrappa. Non ricordo da chi fui chiamato per recarmi sul luogo dell'omicidio. Andai prima in via Libertà, dove fu ucciso il Presidente, ma il cadavere era già stato asportato e, in particolare, ricordo che mi fu detto che era stato proprio il mio dirigente Wjan a trasportarlo con l'auto di servizio all'ospedale Villa Sofia.

Wjan all'epoca era anche dirigente del Commissariato Libertà.

Dopo il sopralluogo in via Libertà, fummo indirizzati in una via, dietro la sede dell'INPS, dove fu ritrovata un'auto abbandonata, che si presumeva essere quella utilizzata dagli assassini del Presidente e quindi svolgemmo un sopralluogo anche lì. Poi successivamente, terminati i sopralluoghi, io e BOTTI andammo all'Istituto di Medicina Legale per presenziare all'autopsia e lì per un po' di ore eravamo rimasti da soli col cadavere fino all'inizio delle operazioni dell'autopsia, alla quale assistemmo.

Ricordo che c'era anche una bellissima agenda del Presidente; questa agenda noi non la avevamo presa, immagino sia stata prelevata poi dalla Mobile.

Quando arrivai in via Libertà, c'era già il collega D'ANGELO, che fra l'altro quel giorno era di turno per la Scientifica.

Se non ricordo male, arrivai sul posto insieme al collega BOTTI ed il Presidente era già stato portato in ospedale. Ricordo che sul posto c'era tanta gente ma non ricordo altri appartenenti ad altre Forze di Polizia presenti.



ADR: quando sono arrivato sul posto in cui fu ritrovata la Fiat 127, come detto presumibilmente utilizzata dagli assassini, questa era parcheggiata vicino a uno scivolo e facemmo tutti i rilievi tecnici, compresa la ricerca delle impronte; preciso che anche all'epoca venivano ricercate anche tracce biologiche, per esempio ematiche, sebbene queste poi dovessero essere inviate a Roma per i successivi accertamenti che noi non potevamo fare.

ADR: non ricordo se c'era sul posto anche il proprietario dell'auto.

ADR: così come indicato nel verbale di sopralluogo, tutto quello che avevamo ritrovato nell'autovettura lo avevamo consegnato alla Squadra mobile per il repertamento. Poiché all'epoca alla Scientifica prestavamo servizio in pochissimi, poteva certamente accadere che il repertamento venisse effettuato dalla Volante o comunque dalla Polizia giudiziaria intervenuta, che poi si occupava del sequestro. Ciò accadeva in particolar modo se il bene non aveva possibilità di sviluppo investigativo e non sarebbero state necessarie indagini scientifiche; se invece ritrovavamo un bene o un oggetto di interesse scientifico, era prassi la sua messa in sicurezza immediata da parte nostra, che lo prendevamo direttamente in consegna per i successivi accertamenti come da normativa e quindi con l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

ADR: all'epoca non ricordo a chi del personale della Polizia giudiziaria consegnammo quanto rinvenuto all'interno dell'autovettura.

ADR: non ricordo che all'interno dell'autovettura Fiat 127 era stato rinvenuto un guanto; se lo avessimo ritrovato posso però dire con certezza che lo avremmo repertato e messo "in sicurezza", quantomeno dentro una busta, perché oggetto di possibile accertamento scientifico e poi consegnato alla Volante o comunque alla Polizia giudiziaria.

A.D.R.: non ricordo nulla in merito al guanto, immagino sia stato messo in sicurezza e repertato.

ADR: prendo atto, come mi fate notare, che quel guanto non è stato repertato e non ho alcuna spiegazione di questa circostanza.

ADR: conosco e ricordo il collega Giuseppe DI NATALE della Polizia Scientifica, era uno dei due dattiloscopisti, l'altro si chiamava ABBRIANO.

È possibile che DI NATALE fosse in servizio, ma non lo ricordo con precisione; in ogni caso, DI NATALE era colui che si occupava degli ultimi accertamenti, cioè quelli successivi all'evidenziazione o fotografia di impronte, per verificare che le stesse fossero utili per le comparazioni senza mai toccare o comunque avere a che fare o vedere né i reperti né tantomeno i macchinari per l'evidenziazione o la fotografia.

DI NATALE pertanto non usciva mai dal laboratorio né partecipava ai sopralluoghi né tantomeno si recava presso il Palazzo di Giustizia, a meno che non dovesse deporre come testimone.

ADR: non ricordo di un altro collega che si chiamava LAURICELLA in servizio alla Scientifica né di un soggetto con un nome simile.

ADR: il 7 gennaio 1980 probabilmente, essendo lunedì, mi recai in Ufficio, ma non ricordo se arrivarono o meno i reperti relativi al sopralluogo svolto il giorno prima.

ADR: io mi occupavo anche di rilevare le impronte sul luogo del delitto, come ho fatto anche in quella occasione; posso dire con certezza che, se fosse stato rinvenuto un guanto, come ho già detto lo avrei repertato in modo corretto per poi inviarlo al Servizio di Roma per gli accertamenti. Già all'epoca su un guanto di pelle si potevano fare indagini biologiche su eventuali tracce ematiche o formazioni pilifere ma, in ogni caso, le avrebbe fatte il Servizio di Polizia scientifica di Roma perché noi a Palermo non avevamo la strumentazione necessaria. Certamente avremmo potuto su quel guanto evidenziare le eventuali impronte, se la superficie lo avesse consentito o se l'impronta fosse stata visibile; in particolare, se la superficie fosse stata liscia, avremmo potuto esaltare l'impronta, se invece la superficie fosse stata impolverata, avremmo potuto fotografarla.

In ogni caso, se avessimo trovato un guanto lo avremmo repertato correttamente e inviato a Roma per eventuali successivi accertamenti delegati dall'Autorità giudiziaria. Questo anche perché all'epoca venivamo dalla "scuola Giuliano" che era particolarmente attento e convinto sostenitore delle indagini scientifiche, avendo acquisito questa cultura investigativa negli stati Uniti, e quindi eravamo già formati per prestarvi particolare attenzione.

ADR: all'epoca, capitava che potessi recarmi al palazzo di Giustizia per parlare con i Magistrati e per eventualmente ritirare reperti che si trovavano già presso l'Ufficio Corpi di reato o consegnarli presso lo stesso Ufficio.

Tutto questo in ogni caso veniva documentato con ricevute e firme.

Una volta ad esempio era accaduto che mi recassi presso l'Ufficio corpi di reato a prelevare un reperto alla presenza del magistrato e di personale della Mobile o della Criminalpol, non ricordo.

ADR: non abbiamo mai consegnato i reperti direttamente al magistrato, non ce n'era il motivo ed è comunque fuori dalla prassi; i reperti erano sigillati e non venivano mai consegnati al magistrato che, per quanto io ne so non interveniva mai in questa fase.

A.D.R.: noi rispondevamo solo alle richieste del nostro Dirigente, non certo a quelle provenienti da un altro funzionario di altro Reparto; non era possibile che io o un mio collega venissimo indirizzati dai funzionari della Squadra mobile da qualche parte né che venissimo incaricati di fare consegne di qualcosa.

ADR: all'epoca gli uffici della Scientifica credo si trovassero in Questura, mentre gli Uffici della Squadra Mobile erano dove sono ancora adesso. Non capitava che ci recavamo negli Uffici della Squadra Mobile, non era consuetudine.

ADR: se dovevo consegnare un reperto, lo dovevo preparare come tale e quindi imbustare, sigillare con la ceralacca, redigere verbale e farvi apporre una firma "per ricevuta" dall'Ufficio Corpi di reato del Tribunale.

ADR: ho fatto altri sopralluoghi analoghi in quegli anni, direi centinaia; non ricordo anomalie in merito al sopralluogo effettuato in occasione dell'omicidio del Presidente MATTARELLA.

ADR: conosco il dott. Filippo PIRITORE, mi pare fosse originario di Agrigento, che è stato anche dirigente del Commissariato Brancaccio, forse è stato anche Questore alla fine della sua carriera, ma non ricordo la sua presenza sul luogo dell'omicidio.

ADR: non so dire se il dott. *PIRITORE* conoscesse *DI NATALE*.
Però all'epoca eravamo circa una ventina di persone alla Scientifica, diciamo che ci conoscevamo tutti.

A.D.R.: non ricordo la presenza del dott. *Wjan* al sopralluogo ma se se ne dà atto nei verbali era certamente presente, probabilmente quando sono arrivato io si era già allontanato anche perché in via Libertà, come ho detto, al mio arrivo il cadavere non c'era già più.
Ribadisco che il primo della Scientifica ad arrivare sul posto è stato il collega *D'ANGELO* che era di turno come videofotosegnalatore.
Se non ricordo male, all'Istituto di Medicina legale eravamo presenti solo io e il collega *BOTTI*, oltre al dott. *GRASSO*.

ADR: dopo l'autopsia non ho più incontrato il don. *GRASSO* né parlato con lui in merito a quella indagine, l'ho incontrato in merito ad altre attività investigative; non ho mai parlato con lui di un guanto, lo escludo in maniera categorica.

A.D.R.: conosco il don. *VASQUEZ* e ricordo che, all'epoca, era arrivato da poco a Palermo; non ricordo che durante il sopralluogo ci furono date disposizioni da lui o da altri della Squadra mobile in merito allo svolgimento del sopralluogo stesso o al repertamento.
Anche perché la Polizia scientifica è del tutto autonoma nello svolgimento delle operazioni di sua esclusiva competenza.

ADR: quando un reperto sequestrato e custodito dalla Polizia giudiziaria doveva essere sottoposto ad accertamenti autorizzati dall'Autorità giudiziaria, solitamente era la stessa Polizia giudiziaria a portare il reperto nel nostro laboratorio, consegnandolo a chi di noi era presente ma, in ogni caso, la Segreteria del nostro Ufficio vi apponeva quantomeno un timbro o firma "per ricevuta".

BOTTI GIUSEPPE

Esame del 7 ottobre 2024:

A.D.R.: nel gennaio del 1980 ero in servizio presso il Gabinetto di Polizia Scientifica presso la Questura di Palermo. Non ricordo chi fosse presente al sopralluogo il 6 gennaio del 1980 a seguito dell'omicidio del Presidente della Regione Siciliana *Mattarella*. Non ricordo niente in merito.

A.D.R.: Si ricordo il collega *AZZOLINA*. Lui è più giovane di me e si dovrebbe ricordare meglio.

A.D.R.: Ricordo un collega a nome *DI NATALE* Giuseppe, lui si occupava delle impronte digitali che noi gli portavamo. Noi le prendevamo, le evidenziavamo e venivano fotografate.

A.D.R.: Se in occasione di un sopralluogo trovavamo qualcosa, lo fotografavo, questa era la procedura. Nessuno ci dava indicazioni, perché noi eravamo i responsabili del sopralluogo.

A.D.R.: ricordo che quel giorno ero stato in Chiesa per la Santa Messa. Mi avevano telefonato a casa e mi erano venuti a prendere con la macchina. Io non ero di turno ma ero molto competente e quindi mi venivano affidati i casi più complicati.
Principalmente mi occupavo di prendere le impronte che poi davo a DI NATALE.

A.D.R.: ricordo che ci eravamo recati sulla strada larga per andare all'aeroporto e che, successivamente, ricevuta la chiamata via radio, ci eravamo spostati in un altro posto dove c'era un'altra autovettura.
Non ricordo però chi c'era sul posto dell'omicidio né nel corso del sopralluogo successivo.

A.D.R.: sul posto dove ci inviarono successivamente, ci dovevano essere quelli della Squadra Mobile. Non ricordo cosa è stato trovato nel corso del sopralluogo.

A.D.R.: all'atto del sopralluogo, repertavamo tutto ciò che trovavamo e poi portavamo i reperti in ufficio. Venivano fotografati per poi fare gli accertamenti.

A.D.R.: prendo atto che, in quella occasione, il repertamento era stato fatto dalla Squadra Mobile ma non lo ricordo e mi sembra una circostanza strana perché quella era una operazione che facevamo sempre e solo noi.

A.D.R.: non ricordo nulla in merito ad un guanto che fu rinvenuto in occasione di quel sopralluogo.

A.D.R.: secondo la mia esperienza, all'epoca sul guanto avrebbero potuto essere evidenziate le impronte e quindi, se lo avessimo trovato, ci avremmo passato subito della polvere per evidenziare qualche impronta e questa veniva fotografata; questa operazione sarebbe stata fatta nell'immediatezza, sul posto.

A.D.R.: in quel caso specifico non lo ricordo, ma se il guanto era sul posto lo avremmo fatto, mi sembra impossibile che non sia stato fatto.

A.D.R.: all'epoca andavo al Palazzo di Giustizia a parlare con i magistrati, anche da solo, senza il mio dirigente, ma solo per parlare di accertamenti di cui mi stavo occupando.

A.D.R.: è impossibile che uno di noi della Scientifica potesse andare a consegnare un reperto "a mani". Non è possibile perché prima dovevamo descrivere il reperto. Poteva poi capitare che, dopo gli accertamenti, lo consegnassimo alla Squadra mobile se conduceva le indagini.

A.D.R.: nel 1980 era la prassi che noi della Scientifica portassimo i reperti al magistrato che trattava il caso, ma non a mani e comunque solo dopo lo svolgimento degli accertamenti.

A.D.R.: non prendevamo ordini da quelli della Squadra Mobile.

A.D.R.: non ricordo un appartenente alla Squadra Mobile a nome Filippo PIRITORE.

A.D.R.: non ricordo se DI NATALE ha avuto a che fare con il caso dell'omicidio di MATTARELLA.

A.D.R.: *non credo che DI NATALE andasse al palazzo di Giustizia, lui analizzava solo impronte; io mi ci recavo.*

A.D.R.: *non ricordo nessuno della scientifica a nome LAURICELLA*

WJAN ANTONINO

A.D.R.: *il 6 gennaio 1980 Io dirigevo la Polizia Scientifica della Sicilia Occidentale dipendente dalla struttura centrale di Roma, precedentemente avevo diretto il Gabinetto di Piemonte e Valle D'Aosta.*

A.D.R.: *Quel 6 gennaio 1980, verso l'ora di pranzo, ricevetti l'avviso di una sparatoria mentre ero in macchina, ricordo bene che era un giorno festivo, quindi prendemmo subito la via Libertà per raggiungere il luogo, ove ho dato disposizione di prelevare il corpo dell'Onorevole MATTARELLA e di caricarlo sulla nostra auto per portarlo in ospedale perché ancora respirava.*

A.D.R.: *ricordo di essere arrivato quasi per primo in via Libertà, unitamente al mio autista che non ricordo chi fosse. Poi sono arrivate altre auto, una marea di gente e non ricordo di preciso chi ci fosse, erano momenti molto concitati.*

A.D.R.: *Le comunicazioni all'epoca avvenivano per radio, la notizia la appresi dalla radio della macchina su cui mi trovavo.*

A.D.R.: *non ricordo di essermi recato presso un altro luogo ove venne rinvenuta un'autovettura Fiat 127; io ricordo di essermi recato solo in via Libertà.*

Si dà da atto che viene esibito il fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti dal Gabinetto regionale di Polizia Scientifica e, in particolare, i rilievi nn. 20, 21, 22.

A.D.R.: *ribadisco che non mi ricordo nulla di questo secondo sopralluogo, neanche prendendo visione delle fotografie che mi vengono esibite.*

A.D.R.: *per prassi, quando ci recavamo a eseguire un sopralluogo, anche se avvertiti dalla Squadra Mobile, operavamo sempre in maniera autonoma sebbene potessimo interagire con la polizia giudiziaria intervenuta.*

A.D.R.: *prendo atto che, in occasione del sopralluogo Presso la Fiat 127, il repertamento fu eseguito dalla Squadra Mobile e la ritengo una circostanza strana, anomala, perché il repertamento è un atto che faceva la Scientifica, quando interveniva.*

A.D.R.: *Non sono in grado di fornire alcuna spiegazione del fatto che, in quella occasione, fu la Squadra Mobile a effettuare il repertamento ma quel giorno era davvero tutto molto concitato.*

A.D.R.: *Non ho mai sentito parlare di un guanto di pelle marrone; nessuno dei miei operatori mi ha*

mai informato del suo rinvenimento o comunque parlato della sua esistenza.
Se fosse stato rinvenuto, tenuto conto che è anche un oggetto particolare, lo ricorderei.

A.D.R.: Nessuno mi ha mai chiesto di svolgere accertamenti tecnici su un guanto di pelle marrone, né il Procuratore della Repubblica dell'epoca né il dottore GRASSO.

A.D.R.: Conosco Filippo PIRITORE, era un giovane funzionario della Squadra Mobile ma non ricordo di essermi interfacciato con lui per l'omicidio MATTARELLA.

A.D.R.: Ricordo la guardia Giuseppe DI NATALE, era un dattiloscopista.
Ora che mi viene fatto il suo nome, preciso che qualche settimana fa mi ha telefonato riferendomi che aveva avuto dei problemi in ordine a un reperto a lui consegnato, negando di aver mai ricevuto reperti o altro, era molto in ansia.

A.D.R.: escludo in maniera categorica che DI NATALE possa essersi recato presso il palazzo di giustizia a consegnare qualcosa al magistrato; DI NATALE era un dattiloscopista, quindi non qualificato per svolgere i sopralluoghi pertanto non solo non vi si recava mai ma non usciva mai e poi mai dal laboratorio in cui operava.

Se c'era la necessità di consegnare qualcosa o un reperto al palazzo di giustizia o altrove, davo direttive a chi degli operatori usciva, quindi ad esempio a coloro che svolgevano i sopralluoghi che erano appunto deputati a operare fuori dagli uffici della Scientifica.- consegnasse un reperto o altro a un magistrato; non ricevetti peraltro alcuna richiesta in tal senso né dall'Autorità giudiziaria né dalla Squadra mobile, ribadisco che questo non è mai accaduto.

A.D.R.: DI NATALE rispondeva solo alle mie direttive, nessuno avrebbe potuto chiedere o dare disposizioni al DI NATALE perché facesse qualcosa o uscisse dal laboratorio.
E in ogni caso ciò non poteva accadere né col DI NATALE né con altri operatori sottoposti alle mie direttive.

A.D.R.: in ogni caso, allorquando un reperto o qualsiasi altra cosa da noi custodita usciva dagli uffici si redigevano comunque verbali di consegna.
Pertanto, se davvero fu consegnato qualcosa a DI NATALE, questo dovrebbe risultare da un verbale di consegna firmato da lui.
Queste non tanto erano le mie direttive ma facevano ormai parte della prassi e del funzionamento della Scientifica, che aveva una Segreteria che si occupava appunto anche dei reperti.

A.D.R.: Non conosco alcun operatore della Scientifica di nome LAURICELLA né qualcuno che avesse un cognome simile.

A.D.R.: Se fosse stato rinvenuto un guanto, difficilmente avremmo potuto rilevare una impronta nella parte interna che solitamente è rivestita di tessuto, mentre in quella esterna avrebbe potuto esserci ed essere quindi rilevato altro, per esempio residui di un oggetto toccato da quello stesso guanto. All'epoca le indagini tecniche di questo tipo erano molto limitate, la svolta arrivò con le indagini sul D.N.A.

A.D.R.: *Non ricordo Armando DE CHIARA in servizio alle Volanti, di cui mi viene fatto il nome.*

A.D.R.: *per l'omicidio MATTARELLA, ricordo che mi interfacciai direttamente con l'Autorità giudiziaria e, in particolare, con il dott. GRASSO che, ribadisco, non mi ha mai chiesto di fare accertamenti su un guanto.*

Per l'omicidio MATTARELLA non ricordo di aver interagito con la Squadra Mobile.

DI FAZIO GIROLAMO, dichiarazione dell'8 ottobre 2024 alla DIA

A.D.R.: *il 6 gennaio 1980 ero in servizio presso la Squadra Mobile, dirigevo la Sezione antirapina; il mio dirigente era il dott. CONTRADA.*

A.D.R.: *quel giorno mi trovavo a casa perché era un festivo, mi chiamò un collega della Squadra Mobile, il dott. Filippo PIRITORE, che se non ricordo male faceva parte della mia Sezione e mi disse di uscire subito perché avevano sparato al Presidente MATTARELLA, in via Libertà. Pertanto mi ci recai subito, insieme al PIRITORE.*

Quando arrivai sul posto, il corpo del Presidente era già stato estratto dalla macchina e soccorso.

A.D.R.: *io, presso la via Libertà, sono stato uno spettatore, perché sul posto arrivarono i vertici, il , Procuratore dott. COSTA, il capo della Mobile dott. CONTRADA, il capo della Scientifica che era il dott. WJAN.*

A.D.R.: *non so chi avvisò il dott. PIRITORE dell'avvenuto omicidio, forse era di turno, non lo ricordo; era comunque prassi avvisarci reciprocamente dei fatti che avvenivano, era un metodo che ci insegnò il dott. GIULIANO.*

A.D.R.: *dopo via Libertà, andammo al IT distretto di Polizia, che si trovava lì vicino, per redigere gli atti; io ricordo che accompagnai il Procuratore COSTA con la mia macchina, non ricordo se a casa sua o in Tribunale.*

A.D.R.: *durante il sopralluogo non ho assunto alcuna direttiva, c'erano i vertici che assunsero immediatamente la direzione delle attività.*

A.D.R.: *non credo e non ricordo di essermi recato in via De Cristoforis o comunque in altro luogo ove venne rinvenuta un'autovettura.*

Si dà atto che viene esibito il fascicolo dei rilievi tecnici del 6 gennaio 1980 redatto dalla Polizia scientifica di Palermo, relativo al sopralluogo in occasione dell'omicidio del Presidente MATTARELLA e, in particolare, le fotografie di via De Cristoforis e di un'autovettura Fiat 127 bianca di cui ai rilievi nn. 20, 21 e 22.

A.D.R.: *non riconosco i luoghi in argomento né l'autovettura di cui mi viene mostrata la fotografia.*

A.D.R.: *non ricordo assolutamente di aver assistito a quel sopralluogo insieme al dott. PIRITORE.*

A.D.R.: *dopo aver accompagnato il dott. COSTA non ricordo di aver fatto altro, credo di essere tornato a casa.*

A.D.R.: *nei giorni successivi mi recai sicuramente in ufficio ma non ho mai svolto alcuna attività con riferimento all'omicidio, che fu svolta dal dirigente della Sezione Omicidi che, se non ricordo male, era il dott. Antonino DE LUCA e dal suo "braccio destro", il Maresciallo VECCHIO, sotto la direzione ovviamente dei dott. CONTRADA.*

A.D.R.: con il dott. PIRITORE ricordo di aver svolto una indagine sull'omicidio di una coppia nei pressi di Monte Pellegrino, uccisi a fucilate, ma non ricordo se prima o dopo l'omicidio del Presidente MATTARELLA.

Si dà atto che viene esibita al DI FAZIO la relazione di servizio datata 6 gennaio 1980 redatta dalla Guardia di p.s. Armando DE CHIARA della Volante Oreto II, a firma dello stesso DE CHIARA; il DI FAZIO ne prende visione e la legge interamente.

A.D.R.: ribadisco che sono sicuro di essere stato presente solo sul posto dell'omicidio ma non anche nell'altro luogo, ove venne rinvenuta l'autovettura Fiat 127 però mi rendo conto che, se esiste una relazione di servizio in cui un collega dà atto di qualcosa, il dubbio mi viene; ma ribadisco di non avere alcun ricordo di quel sopralluogo né di aver preso in consegna un pantalone e il resto degli oggetti indicati.

A.D.R.: Se avessi preso davvero in consegna le cose dicui si dà atto nella relazione avrei certamente apposto quantomeno una firma "per ricevuta"; vedendo la relazione che mi viene esibita, non riconosco alcuna delle firme come mia.

A.D.R.: all'epoca partecipai ad altri sopralluoghi insieme alla Scientifica; era sempre la Scientifica a occuparsi del repertamento ma, in occasioni particolari, quando la Scientifica non era ancora intervenuta e noi invece eravamo già presenti, poteva capitare che eravamo noi a repertare ma solo quando non era necessario il repertamento da parte della Scientifica e quindi quando veniva rinvenuto qualcosa non di interesse per un accertamento tecnico; per esempio, io avevo in custodia motorini e altro su cui non doveva essere compiuto alcun accertamento tecnico ma, se veniva rinvenuta un'arma e la Scientifica non era ancora arrivata, noi aspettavamo loro e non facevamo nulla, anche perché era comunque necessaria l'attività di fotosegnalamento che non era di nostra competenza. Quindi l'unica spiegazione che posso fornire in ordine alla circostanza che, del repertamento, si occupò la Mobile come emerge dalla relazione è che quanto rinvenuto non fosse di interesse per la Scientifica ma, ribadisco, non ho alcun ricordo in merito. In ogni caso, preciso che all'epoca il dirigente della Scientifica era il dott. WJAN, collega molto preciso che difficilmente lasciava ad altri incombenze di sua competenza.

A.D.R.: non so fornire alcuna spiegazione del perché, in occasione dell'omicidio MATTARELLA, pur essendo intervenuta la Polizia Scientifica, il repertamento fu effettuato dalla Squadra Mobile.

A.D.R.: non so fornire alcuna spiegazione del perché non è stato rinvenuto alcun verbale di sequestro, noi Io facevamo sempre, dovrebbe certamente esserci.

A.D.R.: il 7 gennaio 1980, come ho già detto, mi recai certamente in ufficio ma non ricordo di aver presenziato ad alcuna operazione di repertamento.



A.D.R.: non ricordo un appartenente della Scientifica a nome Giuseppe DI NATALE. A.D.R.: non ricordo un appartenente della Scientifica a nome LAURICELLA. A.D.R.: non ricordo appartenenti alla Scientifica di nome BOTTI e AZZOLINA.

A.D.R.: avevamo a che fare con personale della Scientifica, per via dei sopralluoghi ai quali partecipavamo.

A.D.R.: nel corso della mia carriera, non ho mai incaricato od ordinato a personale della Scientifica di portare un reperto o qualsiasi altra cosa presso gli Uffici giudiziari; ciascuna nostra Sezione, compresa quella da me diretta, aveva un Ufficio reperti che si occupava di tutto ciò che li riguardava e, in particolare, la catalogazione e l'apposizione dei sigilli, al tempo si usava la ceralacca di cui ancora ricordo l'odore.

Inoltre, i reperti erano abbinati al "rapporto"; solitamente venivano consegnati insieme ma poteva capitare che, in caso di urgenza, si consegnava prima il rapporto e solo successivamente il reperto.

In ogni caso, se doveva essere fatta una consegna presso il Palazzo di Giustizia, ci andava uno del personale della Mobile, io personalmente non l'ho mai fatto.

A.D.R.: escludo che un bene rinvenuto nel corso di un sopralluogo, pure repertato da noi, potesse saltare questi passaggi; non credo di ricordare che mai sia capitato di consegnare un reperto a mani di un magistrato senza essere precedentemente registrato e catalogato, come ho detto a cura dell'Ufficio reperti.

A.D.R.: confermo che solitamente dopo fatti come quell'omicidio, tutta la Mobile partecipava all'esecuzione di perquisizioni; in quella occasione non ricordo di aver partecipato ad alcuna attività, neanche di perquisizione.

A.D.R.: CONTRADA era solito convocare tutti i Funzionari per le riunioni di tutte le Sezioni ma, per quell'omicidio, non ricordo di essere stato incaricato per svolgere attività; come ho detto, se ne occuparono i dirigenti.

A.D.R.: io e il dott. PIRITORE eravamo di "pari corso", poi anche lui diventò dirigente di Sezione e poi anche del Commissariato Brancaccio, all'epoca in cui venne fatto un attentato contro quegli uffici.

A.D.R.: nella prassi, era sempre il dirigente a parlare con i magistrati ma, se mi fossi trovato con il dott. PIRITORE nel corso di un sopralluogo e ci fosse stata la necessità di parlare con il magistrato, poteva pure accadere che ci parlasse non il dirigente ma il collega subordinato.

A.D.R.: in occasione dell'omicidio WIATTARELLA, non so se PIRITORE parlò con il magistrato; posso però dire che, se davvero fossimo stati entrambi presenti, certamente avrebbe chiamato lui, perché era più intraprendente, arrivava sempre prima degli altri, aveva certamente un carattere diverso dal mio.

A.D.R.: non ricordo se qualcuno fu chiamato per consegnare qualcosa al dott. GRASSO né che ci fosse questa necessità, neanche il 7 gennaio 1980 in ufficio.

A.D.R.: non ho mai sentito parlare di un guanto rinvenuto all'interno della Fiat 127.

Pietro Grasso

"Il 6 gennaio 1980 rivestivo le funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica a Palermo ed ero anche magistrato di turno.

In tale veste mi recai personalmente in via Libertà. Non andai, invece, in via De Cristoforis ove si trovava la suddetta 127.

A.D.R.: Non ho un preciso ricordo sulla presenza del dott. Bruno Contrada e sull'attività da costui svolta in quel procedimento anche perché, ritengo, egli si rapportasse con il Procuratore della Repubblica, Costa.

A.D.R.: Nulla ho mai saputo del ritrovamento di un guanto sull'autovettura utilizzata dagli autori

dell'omicidio e che lo stesso è stato disconosciuto come proprio dal proprietario della 127.

Apprendo solo ora questa circostanza.

Escludo, quindi, di avere ricevuto per la convalida un verbale di sequestro del guanto.

A.D.R. : Prendo atto che sono stati rinvenuti presso gli uffici della Squadra Mobile di Palermo a) una relazione di servizio del 6.01.1980, a firma di De Chiara Armando, della Squadra Mobile di Palermo, che mi viene esibita, in calce alla quale vi è il seguente appunto, scritto a mano "guanto pelle marrone consegnato 7.1.1980 alla guardia Di Natale scientifica per il dott. Grasso" che, come l'Ufficio mi rappresenta, è stato riconosciuto come apposto e sottoscritto da Filippo Piritore, all'epoca anch'egli appartenente alla Squadra Mobile di Palermo; b) un "Appunto per la DIGOS", senza data, anch'esso a firma del suddetto Filippo Piritore, che mi viene esibito, in cui, nella parte finale, si legge che "Tutto quanto contenuto all'interno dell'autovettura, comprese le targhe viene consegnato alla DIGOS per le ulteriori incombenze ad eccezione del guanto di pelle marrone che è stato consegnato al Sost. Proc. DR. GRASSO".

A tal riguardo ribadisco di non avere mai saputo nulla del guanto e di non avere visto mai tali atti prima d'ora.

Osservo che nella relazione a firma di Di Chiara la data risulta visibilmente modificata da 7 a 6 gennaio 1980 e che vi è apposto un bollo di ricezione dell'atto nell'ufficio del dirigente.

A.D.R.: Non ho alcun ricordo di Filippo Piritore ma non posso escludere di averlo conosciuto per altre indagini, certamente non in relazione al delitto Mattarella. Credo di ricordare, invece, un certo Di Natale della Scientifica, che però probabilmente si occupava

di rilievi fotografici, ma non ricordo di avere avuto rapporti neppure con lui in occasione del suddetto omicidio.

A.D.R.: Non ho alcun ricordo di Filippo Piritore ma non posso escludere di averlo conosciuto per altre indagini, certamente non in relazione al delitto Mattarella. Credo di ricordare, invece, un certo Di Natale della Scientifica, che però probabilmente si occupava di rilievi fotografici, ma non ricordo di avere avuto rapporti neppure con lui in occasione del suddetto omicidio.

A.D.R.: Escludo di avere impartito disposizioni al fine di farmi personalmente consegnare il guanto in questione. Del resto non vi era alcuna ragione investigativa per riceverlo personalmente dovendo lo stesso essere eventualmente oggetto di esami tecnici.

A.D.R.: Se il guanto fosse stato consegnato presso il mio ufficio, si troverebbe un atto di ricevuta da parte mia o della mia segreteria, atti che, come mi si dice, non vi sono.

A.D.R.: Probabilmente, la vicenda del guanto rappresenta l'ennesima "anomalia" di quel procedimento. Mi riferisco, ad esempio, al "depistaggio Ciancimino" di cui si parla nella sentenza sugli omicidi politici; o al fatto relativo alla segretaria di Mattarella che andò a riferire quanto a sua conoscenza al Procuratore Generale Viola senza che io ne sapessi nulla pur essendo il titolare dell'indagine; o all'incarico di accertamenti bancari affidato dal mio ufficio ad un colonnello della GdF, di cui al momento non ricordo il nome, che, dopo un breve periodo, venne trasferito senza che alcuno mi riferisse sull'esito degli accertamenti. Inoltre, molte altre circostanze si seppero dopo, quando l'indagine venne trasferita per la foiniale istruttoria al Cons. Chinnici.

Ciò posto si osserva:

Per tutto quanto sopra riportato può dirsi giudizialmente accertato che fin dal suo rinvenimento, 6 gennaio 1980, il guanto abbandonato dagli esecutori materiali dell'omicidio del Presidente della regione Sicilia è rimasto nella disponibilità temporanea di Filippo Piritore e che poi se ne sono perse le tracce.

E' rimasto accertato dunque che l'unico elemento di prova suscettibile di analisi scientifica che avrebbe potuto riportare il fatto agli autori è stato sottratto all'autorità giudiziaria e che in questo iter, per un segmento temporale, si è inserita la condotta di Filippo Piritore.

Questo grave accadimento oggi non è più perseguibile poiché i fatti sono prescritti, tuttavia Filippo Piritore in sede di esame del 17 gennaio 2024 ed in continuità con quella condotta risalente al 1980, ha reiterato con le sue dichiarazioni la volontà di sviare le indagini che riguardavano la sorte del guanto e la sua eventuale possibilità di essere rinvenuto e acquisito alle indagini.

Ciò posto e a fronte di quanto sopra: a parte la assoluta anomalia delle procedure seguite nell'occasione secondo le quali il personale della polizia scientifica non ha proceduto a repertare tutto quello che era contenuto all'interno dell'autovettura degli assassini e che teoricamente e fin da

subito poteva ritenersi contaminato e toccato da questi ultimi; ed a parte il fatto che fin da subito fu chiaro che quantomeno il guanto appartenesse ai killer; ed ancora a parte il fatto assolutamente contrario ad ogni logica secondo il quale nella nota del 6/7 gennaio a firma De Chiara (oggi deceduto) non si fa alcun riferimento al guanto di pelle del quale invece si occupa esclusivamente e per sua esplicita ammissione il Piritore; va detto che: Di Natale ha radicalmente smentito di avere ricevuto dal Piritore o da chiunque altro nelle ore prossime al fatto di sangue alcunché e men che meno un corpo di reato. Di Natale in verità in un primo momento ha anche escluso la sua presenza sui luoghi. Ha escluso, da appartenente alla sezione di Polizia Scientifica, tecnico dattiloscopista, non solo di avere ricevuto, ma anche di avere potuto ricevere un simile incarico da personale diverso da quello appartenente al suo ufficio;

Inoltre ha escluso anche la remota possibilità di avere comunque potuto accettare la consegna brevi manu di un reperto di simile importanza e la conseguente consegna diretta di esso al dottor Grasso, che non avrebbe avuto ragione alcuna di trattenerlo per sé.

Le note della D.I.A. del 4 ottobre 2024 e la nota della Squadra Mobile del 10 ottobre 2024, hanno smentito la veridicità delle circostanze ulteriori indicate dal Piritore in sede di esame del 17 gennaio 2025, che pertanto vanno considerate false.

Ed allora, proprio questi ultimi accertamenti che ha confermato come il Piritore abbia introdotto nel corso del suo esame ulteriori elementi oggettivi, specifici, come quelli relativi al rientro del guanto presso gli uffici della Scientifica -dopo la sosta dal dottor Grasso- e la consegna dello stesso guanto da parte sua a tale Lauricella della Scientifica, in attesa di ulteriori disposizioni da parte del dottor Grasso, induce le seguenti considerazioni:

Il quadro indiziario a carico del Piritore Filippo in ordine al delitto di depistaggio è grave e plurimo, si dà legittimare, in presenza delle esigenze cautelari delle quali si scriverà di seguito, l'emissione della misura richiesta.

Questo Ufficio è chiamato invero a valutare se le indagini preliminari hanno posto in evidenza gli elementi essenziali e tipici della condotta de qua ai fini cautelari. Il contesto generale non può non essere rivisitato poiché questo è l'humus o la ragione del depistaggio; evidentemente, ancor' oggi, come allora, le fonti di prova che potevano o possono essere sviluppate a carico degli esecutori materiali del fatto vanno sottratte alle giuste indagini.

Comunque – avuto riguardo alla condotta che si è posta in essere in sede d'esame il 17 settembre 2024, ed alla luce dell'ampia disamina giurisprudenziale svolta dal P.M. richiedente, le cui conclusioni in ordine alla configurazione giuridica e fattuale della materia si condividono appieno, (si veda pagina 33 e segg della richiesta) va detto che nulla di quanto dichiarato dal

Piritore è risultato rispondente al vero; oltre che rispondente ma neanche a logica ed elementare buon senso, tanto da apparire come un affronto per chi le riceve e le deve valutare.

In realtà, la pedestre versione dei fatti circa la sorte del guanto, che rende molto facile la focalizzazione della condotta depistante sulla sorte dello stesso, dà anche la misura della cogenza e gravità del momento specie per chi aveva ricevuto la disposizione di sottrarre alle indagini i reperti in grado di ricondurre direttamente agli esecutori materiali. In alcun modo il guanto doveva essere incluso nel materiale repertato e men che mai sequestrato, proprio per la sua potenziale capacità rappresentativa della identità degli assassini; che anche allora invero, come dichiarato dal dottor Wjan poteva essere accertata, dalla Polizia Scientifica di Roma.

A ben vedere, tutto quanto rinvenuto all' interno della 127 bianca immediatamente e sempre ad opera esclusiva del Piritore è stato prontamente e premurosamente (il 15 gennaio 1980), senza alcuna autorizzazione del magistrato, restituito al proprietario del veicolo rubato il 5 gennaio 1980. (si veda verbale di restituzione a Fulvo Isidoro).

Dunque, il guanto non appartenuto a Fulvo Isidoro, fino alla sera del 5 gennaio 1980, è stato fotografato dal personale intervenuto sui loghi del rinvenimento della FIAT 127, rubata il 6 gennaio alle ore 14,00 dopo l'omicidio del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella ed utilizzata per l'esecuzione del fatto di sangue all' interno dell'abitacolo, per terra lato passeggero.

Oltre alla traccia fotografica del guanto di fa cenno nella nota per la DIGOS redatta dallo stesso Piritore che elenca tutto il materiale rinvenuto.

Altra traccia documentale del guanto si ha in calce alla relazione di servizio a firma Armando De Chiara. Componente la volante Oreto Stazione intervenuta sui luoghi del rinvenimento dell'autovettura, laddove è lo stesso Piritore che sottoscrive di avere consegnato il guanto *alla guardia Di Natale della scientifica per il dottor Grasso*.

Orbene, poiché tutti i successivi passaggi del guanto, siccome rappresentati dal Piritore, sono risultati falsi, poiché smentiti dai soggetti menzionati dal Piritore medesimo, come sopra riportato, se non addirittura attribuiti a soggetti allo stato delle indagini inesistenti, possiamo con ragionevole certezza concludere che Piritore ha determinato o contribuito a determinarne la sparizione. Si potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità che il Piritore ciò abbia fatto inconsapevolmente nel momento della progressione convulsiva delle indagini. Fatto ben ipotizzabile e comprensibile. Ma il suo verbale d'esame del 17 settembre 2024 sarebbe stato diverso.

Le asserzioni, del 17 settembre 2024, ribadite contro ogni logica ed ogni precedente diversa dichiarazione, inopinatamente ammannicolate di particolari, rispetto alle precedenti del 15 gennaio 2020, ben più vaghe, facilmente smentibili a tutt'oggi, non solo perché non vere, ma

anche perché infarcite da inesattezze procedurali inammissibili anche per quei tempi, portano a vedere senza grande difficoltà l'intento, oggettivamente depistante, defatigatorio, inquinante, deviante le indagini, verso altri soggetti ed altri documenti, verificati poi come inesistenti, che portano questo Giudice alla piena condivisione della prospettazione accusatoria ai fini cautelari.

Sulle esigenze cautelari

Si conviene con il Pubblico Ministero in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari prospettate e di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 c.p.p.

Invero, nella delineata condotta posta in essere dal Piritore, vi è manifesta la volontà di reiterazione al fine di inquinare le acquisende prove.

Alcuna resipiscenza ha mostrato Piritore a distanza di oltre quarant'anni dai fatti quando è stato esaminato dall'Ufficio del Pubblico Ministero nel settembre del 2024. Resipiscenza che poteva essere contenuta anche in un mero "non ricordo" dato il tempo trascorso.

Al contrario Piritore ha voluto fornire indicazioni ulteriormente fuorvianti sulle sorti della prova regina dell'omicidio in Pregiudizio di Piersanti Mattarella. Chi opera in tal modo manifesta una pervicacia nella volontà delittuosa che collide con qualsivoglia prognosi favorevole circa il suo futuro comportamento consentendo un giudizio di concreta possibilità che egli possa commettere delitti della stessa natura di quello per il quale si procede. Cosa che ha fatto dal 1980 giovane poliziotto ed in continuità ha continuato a fare ad oggi, sempre tacendo, occultando e quando necessario depistando, chiaramente andando al di là della tutela di sé stesso e della sua psizione.

Ed infatti sul punto osserva il Pubblico Ministero nella sua richiesta:

In sostanza, il Piritore ha dimostrato di essere portatore, dal 1980 e fino ad ora, di interessi chiaramente contrari all'accertamento della verità sull'omicidio del Presidente Mattarella; interessi che prescindono, come visto, dalla sua personale situazione ma riguardano un più ampio e imperscrutabile contesto che, già nell'immediatezza del delitto, indusse perfino taluni appartenenti alle Istituzioni a intervenire per deviare il naturale corso degli accertamenti; interessi che, nella specie, possono tuttora ben perseguirsi nei medesimi ambienti delle Forze di polizia nel cui ambito l'indagato gode ancora di rilevanti relazioni sì da continuare a interferire negativamente, come ampiamente già fatto, sullo svolgimento delle delicatissime investigazioni ancora in corso e che, del resto, richiedono tempi rilevanti per il loro svolgimento.

Del resto, come già rilevato, la fattispecie concreta in esame va vista, come una necessaria continuazione di ciò che accadde il 6 gennaio 1980 e che ad oggi da

molti si vuole evidentemente ancora mantenere all'oscuro, per il tramite ed a mezzo di condotte depistatorie ed inquinanti del quadro probatorio.

Ancor più facili da porre in essere oggi dopo ,i molti anni trascorsi, e ad opera di un soggetto comunque addentro ed a conoscenza, anche parziale, delle reali dinamiche che si misero in moto allora, e che pertanto sa ancor oggi quali contatti attivare al fine di neutralizzare le indagini oggi aperte.

Il P.M: ha in proposito evidenziato che, il 10 settembre 2024, cioè il giorno successivo alla notifica dell'invito a presentarsi, quale persona informata sui fatti, innanzi alla Procura della Repubblica di Palermo, l'indagato ha telefonato al Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, per sollecitarlo a informarsi, grazie al suo ruolo apicale, e contrariamente alle regole, sulle ragioni di quella citazione, ricevendo tuttavia una ferma risposta negativa dal proprio interlocutore, il quale era costretto a ricordargli il principio del segreto degli atti investigativi (PIRITORE: Sì appunto ma sapere qual è...eh no...?! (..); PERITORE: No va beh non me lo dicono...non lo dicono perché chiaramente sono atti segreti...non è che lo possono dire quale è il procedimento prima (..)... non lo possono dire perché il procedimento si sa che...sono coperti”).

Sotto il profilo giuridico e con riferimento alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, giova richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr. *ex multis*, Cass. Pen., Sez. II, 9 dicembre 2022 – dep. 25 gennaio 2023 – n. 3135), *la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale.*

Nel caso di cui ci si occupa, le indagini – la cui peculiare complessità e delicatezza è già stata rimarcata - sono tutt'ora in corso: condizione che rende vieppiù marcate le dette esigenze cautelari.

Filippo Piritore, immemore del giuramento di fedeltà prestato nei confronti della Repubblica italiana, dopo aver fattivamente contribuito alla dispersione di un reperto di importanza primaria per le indagini sull'assassinio di Piersanti Mattarella, ha – ancora oggi – continuato a perseguire concretamente un progetto illecito di depistaggio, attraverso propalazioni nocive per gli accertamenti investigativi.

A nulla vale rilevare come l'indagato sia in quiescenza: la spregiudicatezza della condotta, la pervicacia con cui la finalità illecita viene perseguita nell'attualità a tutto danno dell'accertamento giudiziario concernente un gravissimo fatto di sangue, la dimostrata capacità relazionale involgente – a tutto dispetto della detta quiescenza - ambienti interni alla Questura ed orientata verso l'acquisizione – ancora una volta, illecita – di informazioni riservate lasciano affermare, con un grado di rassicurante certezza, che l'indagato sia in grado sia di reiterare il reato – attraverso una opera persuasiva (rectius, determinativa o istigativa) orientata verso altri testimoni intranei – sia di inquinare le prove già assunte o da assumersi, avvalendosi ancora una volta delle sue perduranti relazioni al fine di indurre le fonti di conoscenza a “meglio meditare” (quando non, a “rimeditare”) l'esito dei propri ricordi.

Conseguentemente la misura richiesta dal Pubblico Ministero appare a questo Giudice l'unica idonea alla salvaguardia delle prospettate esigenze cautelari e va disposta come di seguito.

P.Q.M.

visti gli artt. 273, 274, 284 c.p.p.

APPLICA

A Piritore Filippo, nato ad Agrigento il 25 dicembre 1950 in ordine al delitto ascrittogli, la misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguirsi presso l'abitazione del medesimo o che egli indicherà al momento della esecuzione della presente ordinanza;

prescrive allo stesso Piritore Filippo di non allontanarsi dal luogo di espiazione della misura personale e diretta, senza l'autorizzazione del Giudice che procede;

fa divieto a Piritore Filippo di comunicare, in qualsiasi forma, telefonica o telematica con persone diverse da quelle che con lui coabitano avvertendolo che in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte potrà essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere.;

MANDA

alla cancellaria per gli adempimenti di competenza.

Palermo li 23 ottobre 2025

Il Giudice – Presidente aggiunto della Sezione

Antonella Consiglio

Antonella Consiglio 55

Copia conforme all'originale
per uso notificata - esecuzione

Palermo li 23 ottobre 2025

Composto da N. 55/2025



1. 1990年12月25日，在北京市召开的“中国环境与发展”高层论坛上，江泽民总书记发表了重要讲话，指出：“中国是一个发展中国家，在现代化过程中，必须走出一条既发展经济，又保护环境的道路。”

Country	1980 (%)	1990 (%)	2000 (%)
Italy	15.0	17.5	20.0
Germany	12.0	14.5	16.0
France	10.0	12.5	14.0
Spain	8.0	10.5	12.0
Japan	6.0	8.5	10.0
Canada	4.0	6.5	8.0
United States	3.0	5.5	6.0